

## II DECRETO-LEGGE N. 73/2021 “SOSTEGNI-BIS”: LE PRINCIPALI MISURE

Il 20 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il [decreto n. 73 del 2021](#) – pubblicato poi in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio – recante **“Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”**.

Questo provvedimento, il cosiddetto decreto **“Sostegni bis”**, interviene con uno stanziamento di circa **40 miliardi di euro**, pari all'entità massima dello scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento, per potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e per contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate.

Di questi 40 miliardi di euro, 17 sono destinati alle **imprese**, alle **attività economiche** e alle **professioni**, anche intervenendo sull'**abbattimento dei costi fissi**, dagli affitti alla tassa rifiuti.

Oltre 9 miliardi riguardano misure per favorire l'**accesso al credito** e alla **liquidità** delle imprese.

Circa 5 miliardi sono stati stanziati per tutelare i **lavoratori** e le **fasce più deboli**, con **interventi sociali** che vanno dalla proroga del reddito di emergenza ai fondi per gli aiuti comunali alle famiglie più fragili.

Circa 3 miliardi serviranno al completamento del **piano vaccinale** e alla **tutela della salute**.

Non mancano, inoltre, risorse finalizzate ad un percorso di **ritorno alla normalità**, a cominciare dall'avvio del **nuovo anno scolastico** e dalla **ripresa delle attività turistiche, culturali, dello spettacolo e dello sport**.

Da un lato, dunque, il decreto è in continuità con gli interventi effettuati nel corso del 2020, dall'altro i nuovi provvedimenti hanno iniziato a tracciare **un graduale percorso di uscita dalle misure emergenziali**, per accompagnare il Paese fuori dalla crisi e al tempo stesso scongiurare danni permanenti al suo tessuto produttivo.

Si tratta di un provvedimento, insomma, che ha l'obiettivo di **non lasciare indietro nessuno**, continuando a sostenere chi in questi lunghi e difficilissimi mesi ha sofferto di più delle conseguenze della pandemia, e al tempo stesso di **fissare i pilastri della ripartenza**, per un'Italia che possa guardare al futuro, ad una crescita giusta e sostenibile.

Pur senza la pretesa di restituirla in modo esaustivo e dettagliato la ricchezza, ecco qui di seguito elencate le **principali misure** contenute nel provvedimento.

*Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” [AC 3132](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi studi della Camera e del Senato.*

*Alla Camera è stato assegnato in sede referente alla V Commissione Bilancio.*

## **SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL’ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI**

### **Contributo a fondo perduto (art. 1)**

Viene riconosciuto un nuovo pacchetto di **contributi a fondo perduto** per i soggetti **titolari di partita IVA** alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore di questo provvedimento) che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli **enti non commerciali** e del **terzo settore** e ai **titolari di reddito agrario**, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Il nuovo intervento è più articolato dei precedenti, con l’obiettivo di raggiungere una platea ancora più ampia di beneficiari e di fornire un ristoro maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia.

Per tali interventi, lo **stanziamento complessivo ammonta a oltre 15 miliardi di euro**.

La misura si articola su tre componenti:

- 1) la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto “Sostegni”, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020;
- 2) una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
- 3) la terza componente che ha una finalità perequativa e si concentra sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo viene assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e tiene conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.

### **Detassazione di contributi, indennità e ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza da Covid-19 (art. 1-bis)**

Sono **sopprese due disposizioni** contenute nel **decreto “Ristori”**: quella contenuta nell’art. 6-bis, co. 9, in base al quale una serie di **contributi** non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano ai fini di talune norme di carattere fiscale, e quella contenuta nell’art. 10-bis, co. 2, per cui la **detassazione di contributi, indennità e ogni altra misura** a favore di **imprese e lavoratori autonomi** relativi all’emergenza Covid-19 – concernente le misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale – si applica nel rispetto dei

limiti e delle condizioni definite dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".

### **Contributi per i settori *wedding*, intrattenimento e HORECA (art. 1-ter)**

Alle imprese operanti nei settori del ***wedding***, dell'**intrattenimento**, dell'organizzazione di **feste e cerimonie** e del settore dell'**Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)**, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo massimo di **60 milioni di euro** per il **2021**.

### **Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (art. 1-quater)**

La dotazione del **Fondo straordinario** per il sostegno degli enti del **Terzo settore** è incrementata di **60 milioni di euro** per il **2021**, **di cui** 20 milioni destinati al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli enti non commerciali, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle ONLUS che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti e disabili.

### **Sostegno istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (art. 1-quinquies)**

Per assicurare alle **istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza** un **sostegno economico** utile a garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di **10 milioni di euro** per il **2021**.

### **Versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione (art. 1-sexies)**

Sono **rimodulati** i termini di versamento delle **rate** dovute nel biennio 2020-2021 per alcuni istituti di **pace fiscale**. In particolare, a specifiche condizioni, si considerano tempestivi i versamenti effettuati oltre termine relativo a: rottamazione-ter delle cartelle esattoriali; definizione agevolata delle risorse proprie Ue; saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica.

### **Revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (art. 1-septies)**

Per **fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi** di alcuni **materiali da costruzione** avvenuti nel primo semestre del 2021, per i **lavori in corso di esecuzione** alla data di entrata in vigore di questo provvedimento si prevede: l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che rilevi entro il 31 ottobre 2021 le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell'8 per cento, relative al primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi; la disciplina di dettaglio della procedura per la compensazione per i materiali da costruzione indicati dal decreto ministeriale, in aumento o in diminuzione, nei limiti previsti e in deroga all'attuale e al precedente Codice dei contratti pubblici, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021; l'applicazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, dei

decreti ministeriali che rilevano le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi; l'utilizzo delle risorse nei limiti del 50 per cento appositamente accantonate per gli imprevisti per ogni intervento, le ulteriori somme a disposizione, le somme derivanti da ribassi d'asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante, secondo determinate condizioni; l'istituzione di uno specifico Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro, volto a soddisfare, in caso di insufficienza delle risorse previste dalle stazioni appaltanti, gli appaltatori che sono tenuti al rispetto delle norme del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici; l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per stabilire le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

### **Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (art. 2)**

Per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse per almeno quattro mesi fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione di questo decreto, si istituisce un **“Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”**, con una dotazione di **140 milioni di euro** per il **2021**. Si incrementa di 50 milioni di euro per il 2021 il Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di **fiere e congressi** in seguito all'emergenza da COVID-19.

### **Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (art. 2-bis)**

La dotazione del **Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura** è integrata di **10 milioni di euro** per il **2021**.

### **Incremento risorse a sostegno dei Comuni a vocazione montana (art. 3)**

Viene **incrementato di 130 milioni** di euro per il 2021 il fondo istituito dal decreto “Sostegni” per la concessione di contributi a favore di soggetti esercenti attività di impresa di **vendita di beni o servizi al pubblico**, svolte nei Comuni ubicati all'interno di **comprensori sciistici**.

Per far fronte alle esigenze connesse all'incidente della **funivia del Mottarone**, è assegnato un contributo di **500 mila euro** ai **Comuni di Stresa e Omegna**, proporzionato al numero degli esercizi presenti nella porzione del rispettivo territorio situata sulla sommità del Mottarone e finalizzato al **ristoro delle attività alberghiere, di ristorazione e di bar**, in possesso di licenza annuale non stagionale alla data del 25 maggio 2021.

### **Fondo per il ristoro delle città portuali (art. 3-bis)**

Si modifica l'art. 1 co. 734 della Legge di bilancio 2021 per incrementare **da 5 a 10 milioni** di euro la dotazione del **Fondo** diretto a compensare le **città portuali** che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia.

## Valorizzazione turistica del Paese per le Olimpiadi invernali 2026 (art. 3-ter)

Per incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei **Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026**, è autorizzata la spesa di **35 milioni di euro** per il **2021**.

## Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili a uso non abitativo (art. 4)

Viene prorogato al 31 luglio 2021 lo specifico **credito d'imposta** per i **canoni di locazione** degli **immobili a uso non abitativo** e **affitto d'azienda** previsto per le **imprese turistico-ricettive**, le **agenzie di viaggio** e i **tour operator** che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Si estende inoltre per cinque mesi, da gennaio a maggio 2021, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per **tutte le tipologie di imprese** che hanno registrato **perdite del 30 per cento** tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto allo stesso periodo 2019-2020.

In sede referente si è esteso il **credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo** anche alle imprese esercenti **attività di commercio al dettaglio**, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile dello stesso periodo dell'anno precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza di tali requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Per tali imprese il credito spetta, rispettivamente, nella misura del 40 e del 20 per cento.

## Esenzione dal versamento dell'Imu per i proprietari locatori (art. 4-ter)

Sono **esentati dall'Imu** dovuta nel 2021 gli **immobili a uso abitativo**, posseduti da **persone fisiche e concessi in locazione**, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021. La stessa esenzione Imu per il 2021 si applica nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l'esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. I soggetti destinatari dell'agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata pagata per il 2021. Viene istituito presso il Ministero dell'Interno un Fondo destinato al **ristoro ai Comuni** per le minori entrate, con una dotazione di 115 milioni di euro per il 2021.

## Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche (art. 5)

Si **proroga** fino al mese di **luglio 2021** la **riduzione della spesa** sostenuta dalle **utenze elettriche** connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, vale a dire **piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori**, già disposta a favore di tali categorie per i mesi di aprile, maggio e giugno dell'anno in corso dall'art. 6 del decreto "Sostegni".

## Misure per il settore elettrico (art. 5-bis)

Si conferisce alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), l'importo complessivo di **1 miliardo e 200 milioni di euro** nel 2021, anche al fine del **contenimento degli oneri in bolletta** derivanti dagli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per il terzo trimestre dell'anno 2021. In particolare la riduzione degli oneri è volta a calmierare la previsione di un aumento di circa il 20 per cento della bolletta elettrica dovuto al forte incremento dei prezzi delle materie prime dopo, i ribassi avuti nel periodo della pandemia, e alla crescita dei prezzi dei permessi di emissione di CO2.

## Agevolazioni Tari (art. 6)

Prevista l'istituzione di un **fondo**, con una dotazione di **600 milioni di euro** per il **2021**, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una **riduzione della Tari**, o della Tari corrispettiva, in favore delle **categorie** economiche interessate dalle **chiusure obbligatorie** o dalle **restrizioni** nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso.

## Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi (art. 6-bis)

Si dispone la rideterminazione, **dagli attuali 2.500 euro a 500 euro**, per il 2021, del **canone minimo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali marittime** con finalità sportive, ricreative o legate alle tradizioni locali per attività svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro per finalità di interesse pubblico individuate dagli enti locali competenti.

## Installazione di tecnologie per potenziamento selezione e avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero (art. 6-ter)

Per di assicurare il **sostegno** delle **società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti** che, nell'ultimo anno di crisi pandemica, hanno continuato con difficoltà a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato, è istituito un fondo di **3 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2021 e 2022**.

## Sostegno settore turistico, attività economiche e commerciali nelle città d'arte e bonus alberghi (art. 7)

Rifinanziato di **160 milioni** di euro per il **2021** il **Fondo** finalizzato a sostenere le **agenzie di viaggio**, i **tour operator**, le **guide e gli accompagnatori turistici**, le **strutture ricettive** e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane. I servizi offerti dalle **agenzie di viaggi** e dai **tour operator** sono inclusi tra quelli il cui **pagamento è coperto dal tax credit vacanze**.

Istituito un **Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte**, con una dotazione di **60 milioni di euro** per il **2021**. Una quota pari a **10 milioni di euro** per il **2021** è destinata a **Roma Capitale della Repubblica**.

Prorogato e rifinanziato di **100 milioni** per il **2022** il **credito d'imposta** per la **riqualificazione delle strutture turistico alberghiere**.

## **Sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione (art. 7-bis)**

Introdotte modifiche al decreto “Rilancio” stabilendo che il credito relativo al periodo d’imposta per i pagamenti dei servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il cosiddetto “**Tax credit vacanze**”, sia utilizzabile anche per il pagamento di **pacchetti turistici**.

Si prevede che possano avvalersi del sostegno del **Fondo per le agenzie di viaggio e i tour operator** istituito nello stato di previsione del Ministero per il Turismo anche le **agenzie di animazione per feste e villaggi turistici**.

Si istituisce, sempre presso il Ministero per il Turismo, un **Fondo** con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021 **per il sostegno delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale** munite di codice identificativo regionale o identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di *Bed and Breakfast*.

## **Aree naturali protette (art. 7-ter)**

Grazie a un emendamento voluto dal Pd, si consente la realizzazione di interventi di **recupero, riconversione funzionale e valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali**, anche con nuove destinazioni d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso. Gli Enti Parco si esprimono su tali interventi, anche avvalendosi del supporto tecnico qualificato dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), previa verifica della sostenibilità degli impatti ambientali degli interventi.

## **Misure urgenti per il settore tessile e della moda (art. 8, co. 1 e 3)**

La disciplina del **credito di imposta** sulle **rimanenze di magazzino** nei **settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti** viene estesa anche al 2021 e il limite di spesa di 45 milioni di euro per il 2021 posto dall’art. 48-bis del decreto “Rilancio” viene elevato a **95 milioni di euro per il 2021** e a **150 milioni per il 2022**.

## **Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica (art. 8, co. 2)**

Rifinanziato di **120 milioni di euro** per il **2021** il Fondo istituito dall’art. 26 del decreto “Sostegni”, da destinare alle **categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza** da Covid-19, in particolare alle imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e a quelle operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Una quota pari a 20 milioni del rifinanziamento viene destinata a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

## **Fondo industria conciaria e sostegno alla ceramica artistica di qualità (art. 8, co. 2-bis – 2-septies)**

Grazie a un emendamento del Pd si istituisce un Fondo, con una dotazione di **10 milioni di euro** per il **2021**, per sostenere l'**industria conciaria**, gravemente danneggiata

dall'emergenza epidemiologica, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario. Si interviene inoltre sulla norma del decreto “Rilancio” che rifinanziava la legge a tutela della ceramica artistica e tradizionale e della **ceramica italiana di qualità** per il 2021, prolungando l'utilizzo di tali risorse anche agli anni 2022 e 2023.

### **Proroga termini agente riscossione, plastic tax, sisma 2016 e 2017 (art. 9)**

Differita dal 30 aprile al **31 agosto 2021** la conclusione del periodo di **sospensione dei termini di versamento** di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli awisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della **sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi** effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali. Si chiarisce che poiché il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stato disposto quando già il termine era decorso, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore di questo decreto.

Differita al **1° gennaio 2022** l'efficacia delle **disposizioni istitutive** della cosiddetta **plastic tax**, l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego.

Prorogato al **31 dicembre 2022** il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali presenti nei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal **sisma** del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

Prorogato inoltre al **31 dicembre 2021** il **credito d'imposta** previsto nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese, riconosciuto nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli **eventi sismici** succedutisi dal 24 agosto 2016.

### **Differimento della Tari (art. 9-bis)**

Prorogato dal **30 giugno al 31 luglio 2021** il termine di **approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI)** e della tariffa corrispettiva per l'anno 2021.

### **Proroga versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-ter)**

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli **indici sintetici di affidabilità fiscale** sono prorogati al 15 settembre 2021, senza maggiorazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.

### **Misure a sostegno del settore sportivo (art. 10)**

Con una autorizzazione di spesa nel limite di 90 milioni di euro, sono prorogate per l'**anno di imposta 2021**, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre

2021, le **agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi** già previsto per il secondo semestre del 2020.

### **Contributo a fondo perduto per ristoro spese sanitarie di società sportive professionalistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 10, co. 3-4)**

Istituito un **Fondo** con una dotazione di **86 milioni di euro** per riconoscere un **contributo a fondo perduto a ristoro** delle **spese sanitarie** sostenute da **società sportive professionalistiche** e da **società e associazioni sportive dilettantistiche** (che rispondano a determinati requisiti) per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19.

### **Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 10, co. 5-7 e 14)**

Rifinanziato con **190 milioni di euro** per il 2021 il **Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche**, per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

### **Istituto per il credito sportivo (art. 10, co. 8-14)**

Per provvedere alle **esigenze di liquidità delle società sportive**, si amplia il perimetro soggettivo e si potenzia la dotazione finanziaria del **Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva** (30 milioni di euro in più per il 2021) e del **Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva** (13 milioni di euro in più per il 2021).

### **Modifiche ai decreti attuativi della legge in materia di ordinamento sportivo e di professioni sportive (art. 10, co. 13-quater e 13-quinquies)**

Sono modificati i termini di avvio dell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi di riforma dello sport, emanati in attuazione della L. 86/2019.

### **Ulteriori misure a sostegno del settore sportivo (art. 10-bis)**

Si riconoscono, tra le altre cose:

- a) un **contributo a fondo perduto**, nel limite massimo di spesa di **30 milioni di euro** per il **2021**, per le associazioni e società sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori.
- b) un contributo a fondo perduto di 1 milione di euro per il MotoGP del Mugello limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa dell'annullamento della presenza del pubblico;
- c) un incremento di 6 milioni per il 2021 delle risorse da erogare a Sport e salute spa, da destinare al bando Sport nei parchi.

## Concessioni impianti sportivi per associazioni sportive dilettantistiche (art. 10-ter)

Si concede alle **associazioni sportive dilettantistiche** senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza Covid-19, una limitata **proroga**, fino al 31 dicembre 2023, delle **concessioni relative ad impianti sportivi su terreni demaniali e comunali** che siano già scadute o in attesa di rinnovo o in scadenza entro il 2021.

## Sostegno all'export e all'internazionalizzazione (art. 11)

Viene incrementata di 1,2 miliardi di euro per il 2021 la dotazione del **Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri**. Contestualmente viene incrementato di 400 milioni di euro, sempre per il 2021, il **Fondo per la promozione integrata** verso i **mercati esteri**. L'incremento di risorse è finalizzato all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto sui finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo Legge n. 394/1981. Sono escluse dai cofinanziamenti le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore di questo decreto.

## Utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma "cashback" e credito d'imposta Pos (art. 11-bis)

Questo articolo riproduce il contenuto dell'art. 1 del decreto-legge n. 99 del 2021, il decreto "Lavoro e imprese": riguardo l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, il cosiddetto *cashback*. Si dispone, pertanto, la **sospensione del programma cashback e supercashback nel secondo semestre del 2021** e le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono destinate a finanziare interventi in materia di ammortizzatori sociali.

Viene prevista la **proroga fino al 31 ottobre del divieto di licenziamento** nel settore della **moda e del tessile allargato** (codici ATECO 13, 14, 15). Per i settori nei quali è superato – a partire dal primo luglio – il divieto di licenziamento, si stabilisce che le imprese, che non possano più fruire della **Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria**, possano farlo **in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021** senza contributo addizionale e, qualora se ne avvallano, con conseguente divieto di licenziare.

Si prevede inoltre un **credito d'imposta** pari al **100 per cento** delle commissioni addebitate per **transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili** a decorrere dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. Il beneficio è destinato ad esercenti attività di impresa, arti o professioni che si siano dotati di **strumenti di pagamento (Pos)** che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati ovvero si siano dotati di sistemi evoluti di incasso che consentano di assolvere agli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Il credito è riconosciuto a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400 mila euro. Si prevede, inoltre, per il medesimo periodo, un ulteriore credito di imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

### **Semplificazione e rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini” (art. 11-ter)**

Stanziati 425 milioni di euro per il 2021 per accelerare l'erogazione da parte del Mise dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dalla cosiddetta **“Nuova Sabatini”**. In particolare, si dispone che il Ministero, con riferimento alle domande di agevolazione presentate prima del 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, proceda, secondo criteri cronologici, ad erogare **in un'unica soluzione** le **successive quote di contributo** spettanti, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie.

### **Disposizioni su Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. (art. 11-quater)**

L'articolo **proroga** fino al 16 dicembre 2021 il termine di **restituzione del “prestito ponte”** già assegnato ad **Alitalia** con il decreto-legge 137 del 2019, autorizza la **prosecuzione delle attività d'impresa**, compresa la vendita di biglietti per voli programmati, e stabilisce la revoca delle procedure, anche già in corso, dirette al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione europea. È istituito un **fondo di 100 milioni di euro per il 2021**, diretto a **garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher** emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali di Alitalia.

### **Modifiche al comma 200 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 in materia di contrasto della deindustrializzazione (art. 11-sexies)**

Grazie a un emendamento del Pd in sede referente, si prevede che le risorse del Fondo di sostegno ai Comuni marginali destinate a specifici territori per **contrastare fenomeni di deindustrializzazione**, siano assegnate, in pari misura, ai consorzi industriali ricadenti nei territori beneficiari, anziché ai Comuni.

## **MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE**

### **Garanzia Fondo Pmi grandi portafogli di finanziamenti a medio e lungo termine per progetti di R&S e programmi di investimento (art. 12)**

Introdotto uno **strumento di garanzia pubblica**, attraverso il **Fondo di garanzia Pmi**, su **portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine (6-15 anni)** concessi a imprese *mid cap*, con numero di dipendenti non superiore a 499, finalizzati per almeno il **60 per cento** a progetti di **R&S e innovazione** e a programmi di investimenti. La quota di copertura del Fondo sulle **“prime perdite”** di tali portafogli copre **fino al 25 per cento del portafoglio** e, in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, copre **fino all'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento**. Inoltre, sono previste le seguenti

semplificazioni: **ammissione** alla garanzia del Fondo **senza valutazione** economico-finanziaria del gestore, **probabilità di default calcolata** dal **richiedente** con i propri modelli interni, la durata della fase di **costruzione** del **portafoglio** (*ramp up*) è di **24 mesi**. Per tali finalità, il Fondo di garanzia Pmi è rifinanziato di **1 miliardo** per il 2021.

### **Sostegno alla liquidità delle imprese (art. 13)**

Si proroga al **31 dicembre 2021** e contestualmente si rivede la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE, il **Fondo di garanzia PMI**. In particolare si dispone che la **Garanzia Italia SACE**, anche quella a favore delle imprese *mid-cap*, sia **rilasciata sino al 31 dicembre 2021** anziché sino al 30 giugno 2021. Inoltre, si **estende** da 6 a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la **durata dei finanziamenti già coperti dalla "Garanzia Italia"**, compresi quelli concessi alle imprese *mid-cap*.

Riguardo la **"Garanzia Italia" SACE su prestiti obbligazionari**, si riduce dal 30 al 15 per cento la quota che i sottoscrittori originari sono obbligati a mantenere per la durata della garanzia. Riguardo invece la **garanzia SACE** sui finanziamenti alle ***mid-cap***, si esclude l'obbligo per l'impresa beneficiaria di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni.

Si proroga dal 30 giugno 2021 al **31 dicembre 2021** la disciplina dell'intervento straordinario del **Fondo di garanzia Pmi**. Contestualmente, l'intervento straordinario del Fondo subisce **alcune revisioni**. Dal 1° luglio 2021, sui finanziamenti con durata fino a 72 mesi, la garanzia del Fondo sarà concessa nella misura massima non più del 90 ma dell'80 per cento. La durata dei finanziamenti garantiti potrà essere maggiore – fino a di 120 mesi – previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. Dal 1° luglio 2021 i finanziamenti sino a 30 mila euro avranno una copertura del Fondo del 90 per cento anziché del 100 per cento. L'operatività della riserva di 100 milioni sulle risorse del Fondo per l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali, già terminata il 31 dicembre 2020, viene portato al 31 dicembre 2021.

Ad **ISMEA** vengono **80 milioni** di euro per il **2021**. Circa le **garanzie** che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle **imprese agricole**, si rimuove il limite di 15 mila euro e di mantiene il richiamo ai limiti previsti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore.

Grazie a un emendamento del Pd approvato in Commissione, infine, si sospendono fino al 30 settembre 2021 i **termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito** ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021.

### **Esenzione plusvalenze capital gain start up innovative (art. 14)**

Vengono **esentate** temporaneamente da imposizione le **plusvalenze** realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese **start up innovative** e Pmi innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in *start up* e Pmi innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

## Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per il 2021 (art. 14-bis)

Si rimodula, diminuendola per il 2021, l'**imposta di consumo** prevista per i **prodotti succedanei dei prodotti da fumo**. La norma stabilisce che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al 15 e al 10 per cento dal 1° gennaio 2021 fino al 31 luglio 2021, al 10 per cento e al 5 per cento dal 1° agosto 2021, dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

## Sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese (art. 15)

Nell'ambito del **Fondo di garanzia per le Pmi** viene istituita un'**apposita sezione** destinata a sostenere l'accesso a **canali alternativi di finanziamento** da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Questa sezione concede **garanzie su portafogli di obbligazioni** emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di **operazioni di cartolarizzazione** di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. L'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro.

## Proroga moratoria per le Pmi ex art. 56 del decreto “Cura Italia” (art. 16)

Si proroga fino al **31 dicembre 2021** il termine della **moratoria ex lege** per il **rimborso dei finanziamenti** (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito) a favore delle **Pmi**, limitatamente alla sola quota capitale, ove applicabile.

Si consente il prolungamento anche nel **2022** della detenzione delle **partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni** nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

## Patrimonio Destinato (art. 17)

Si interviene sulla disciplina del cosiddetto **“Patrimonio Destinato”**, istituito dal decreto **“Rilancio”** in seno a Cassa Depositi e Prestiti per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo. In particolare, si estendono **31 dicembre 2021** gli **interventi** effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal **quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato** adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (i cosiddetti interventi in *Temporary Framework*, vale a dire aumenti di capitale di imprese, sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e di prestiti obbligazionari subordinati).

Si consente a Poste Italiane Spa di impiegare i fondi provenienti dalla raccolta per attività di bancoposta anche in crediti d'imposta cedibili (superbonus).

## Recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali (art. 18)

Si interviene sulla **disciplina** della **variazione dell'imponibile Iva o dell'imposta dovuta** e, dunque, sul diritto di portare in **detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione**, nel caso di **mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali**. In particolare le norme in esame, per le procedure concorsuali, ripristinano la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento – emettendo nota di credito Iva – già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, invece di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa. La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali.

## Iva su cessione di animali vivi (articolo 18-bis)

Fino al 31 dicembre 2021 gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria siano assoggettati ad aliquota Iva ridotta al 10% e rientrino nello speciale regime IVA per l'agricoltura.

## Proroga incentivi per la cessione di crediti e Ace innovativa 2021 (art. 19)

Viene **prorogata al 31 dicembre 2021** la possibilità riconosciuta alle **società che cedono a titolo oneroso crediti** pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti di trasformare in **credito d'imposta** le attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Assets, DTA*). Si introduce altresì un regime transitorio straordinario della **disciplina dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica)** per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021. Si stabilisce inoltre che nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15 per cento (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell'1,3 per cento).

## Proroga degli incentivi per le società *benefit* (art. 19-bis)

Prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il termine per usufruire del **credito di imposta** per i **costi di costituzione o trasformazione in società *benefit***, introdotto dal decreto “Rilancio” e prorogato al 30 giugno 2021 dal decreto “Proroga termini”.

## Modifiche al credito d'imposta per beni strumentali nuovi (art. 20)

Si consente anche ai **soggetti** con un **volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro** di usufruire in **un'unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi** a condizione che si tratti di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 e che gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

## **Fondo di liquidità per pagamento debiti commerciali degli enti territoriali (art. 21)**

Si incrementano le risorse del **Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili**, al fine di consentire agli **enti territoriali** che si trovino in uno stato di carentza di liquidità di poter far fronte ai **debiti commerciali diversi da quelli finanziari e sanitari**.

## **Estensione limite annuo di compensazione per il 2021 (art. 22)**

Per il 2021 il **limite annuo** dei **crediti di imposta** e dei **contributi compensabili** viene elevato a **2 milioni di euro**.

## **Capitalizzazione società controllate dallo Stato (art. 23)**

Si consente al Ministero dell'Economia e delle finanze di **rafforzare il capitale sociale o la dotazione patrimoniale della nuova società per il trasporto aereo**, Italia Trasporto Aereo SpA-ITA SpA nonché di effettuare la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate sopprimendo il riferimento al 2020 contenuto sia nell'art. 79 del decreto "Cura Italia" sia nell'art. 66 del decreto "Agosto".

## **Banche popolari (artt. 23-bis e 23-ter)**

Introdotte modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993, il Testo unico bancario (Tub), per integrare la **disciplina della partecipazione alle banche popolari**. In particolare, si inseriscono nel Tub i nuovi articoli 32-bis, che prevede le regole **applicabili in caso di morte del socio**, e 32-ter, recante i **criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso**.

Introdotte modifiche Testo unico bancario anche riguardo la disciplina della partecipazione alle banche popolari. In particolare, viene inserito nel Tub il nuovo articolo 150-quater che prevede, al comma 1, la possibilità per le **banche popolari** di **emettere azioni** nei casi e nei modi previsti dall'articolo in esame, previa modifica dello statuto sociale e autorizzazione all'emissione da parte della Banca d'Italia.

## **Sostegno alle grandi imprese (art. 24, co. 1)**

Il **Fondo per il sostegno alle grandi imprese** previsto dall'art. 37 del decreto "Sostegni" viene **incrementato di 200 milioni di euro** per il 2021.

## **Continuità del trasporto aereo passeggeri (art. 24, co. 2-3)**

Al fine di **scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri** e garantire la continuità territoriale, attualmente assicurata da Alitalia-Società Aerea Italiana SpA, si prevede la possibilità di concedere un **prestito a titolo oneroso** a questa società e alle altre dello stesso gruppo in amministrazione straordinaria.

## Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali (art. 25)

Vengono **rinvolti i versamenti**, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione, di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi nell'ambito del sostegno del **settore aeronautico**, in scadenza nel 2020 e nel 2021, rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023. In alternativa la restituzione dei finanziamenti può avvenire anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2023.

## Misure di sostegno del settore aeroportuale (art. 25-bis)

Grazie a un emendamento del Pd, si stabilisce che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 sia **sospesa l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco** per gli aeroporti che hanno registrato nel 2019 un traffico passeggeri in partenza pari o inferiore ad un milione.

## MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE

### In materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse (art. 26)

Disposto il **nuovo termine** di applicazione, fino al **31 dicembre 2021**, della **deroga** introdotta dal decreto "Agosto" **al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive** necessarie per il recupero delle liste d'attesa, con riferimento a prestazioni di ricovero ospedaliero programmabile e di specialistica ambulatoriale non erogate nel 2020 a causa dell'emergenza da Covid-19.

### Rifinanziamento sistema termale nazionale (art. 26. co. 6-bis - 6-quinquies)

Sancito il principio che anche gli **stabilimenti termali** concorrono a **fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19**, si prevede per il 2021 e il 2022, nel limite massimo di spesa di 5 milioni in ciascun anno, che siano garantiti per tutti gli assistiti al Servizio sanitario nazionale **cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria** per determinate riabilitazioni riconosciute dall'Inail ai propri assicurati in base ai livelli essenziali di assistenza, oltre che agli assistiti con postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2.

### Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid (art. 27)

Viene assicurata la **presa in carico**, mediante un **programma di monitoraggio dedicato**, degli **ex pazienti Covid**. A tal fine, il Sistema sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale (incluse nella Tabella A del decreto) senza partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, per un periodo di due anni, a decorrere dal 26 maggio 2021. Conseguentemente, le Regioni e le Province autonome attivano i programmi di monitoraggio, garantendo le prestazioni e le indicazioni riportate nella Tabella A. Al termine del programma di monitoraggio, il Ministero della Salute effettua studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata.

## **Iniziative internazionali per il finanziamento dei “beni pubblici globali” in materia di salute e clima (art. 28)**

Istituito un **Fondo**, con una dotazione di **500 milioni di euro** per il 2021, finalizzato a consentire la partecipazione dell’Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei **beni pubblici globali** in materia di **salute e clima**.

## **Riorganizzazione di strutture pubbliche e private eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio (art. 29)**

Prevista la possibilità del riconoscimento, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di un **incentivo** a favore delle **strutture pubbliche** e di quelle **private**, accreditate e convenzionate, eroganti **prestazioni specialistiche** e di **diagnostica di laboratorio**, nell’ambito di uno stanziamento pari a **46 milioni di euro** per il **2021** e a **23 milioni** per il **2022**. L’incentivo è finalizzato all’adeguamento degli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate.

## **Sviluppo sanità militare e capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico (art. 30)**

Tra le altre misure, sono autorizzate per il 2021:

una spesa di circa 63 milioni e 250 mila per il potenziamento della **Sanità militare**, una spesa di 16 milioni e 500 mila euro per la realizzazione di un **reparto di infialamento dei farmaci** da costituirsi all’interno dello **stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze**, una spesa di 2 milioni di euro per il **Servizio sanitario della Guardia di finanza** e una spesa di 77 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 da destinarsi ai provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021 per il personale dei comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico (Forze di polizia, Forze Armate e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), in relazione alla specificità di tale personale e dai peculiari compiti da esso svolti, anche in relazione all’emergenza Covid-19.

## **Ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci: credito d’imposta per farmaci innovativi (art. 31, co. 1-5 e co. 9)**

Previsto un **credito d’imposta** spettante alle **imprese** che effettuano **attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini**, nella misura del **20 per cento dei costi** sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro **l’importo massimo annuale** per ciascun beneficiario di **20 milioni di euro**. Sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni. Viene inoltre esclusa la cumulabilità con altri incentivi aventi forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione e non concorre alla formazione del reddito.

## **Fondo per il trasferimento tecnologico e Fondazione Enea *Biomedical Tech* (art. 31, co. 6-8)**

Si modifica la disciplina del **Fondo per il trasferimento tecnologico** istituito con il decreto Rilancio, prevedendo:

- a) l'incremento da 200 a 250 milioni di euro della quota dei finanziamenti riservati, modificando i settori di destinazione dalla ricerca e riconversione industriale all'economia verde e circolare, all'information technology, all'agri-tech e deep tech;
- b) l'assegnazione di ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro per la promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale;
- c) la modifica della governance e del nome della "Fondazione Enea Biomedical Tech" in "Enea Tech e Biomedical", autorizzando il trasferimento della spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020 prevista per la costituzione della medesima Fondazione tramite apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico.

## **Credito d'imposta per la ricerca biomedica (art. 31-bis)**

In via sperimentale, per il 2021, si concede un **credito d'imposta** pari al 17 per cento delle spese sostenute per **reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica**, in favore di Enti di ricerca privati senza finalità di lucro. L'agevolazione spetta entro il limite di spesa complessivo di **11 milioni di euro**, è utilizzabile esclusivamente in compensazione e per essa non valgono i limiti di compensabilità previsti ordinariamente a legislazione vigente.

## **Riduzione aliquota Iva su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell'ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da fondi europei (art. 31-ter)**

Si assoggettano ad **aliquota Iva ridotta al 5 per cento**, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, i **reagenti e le apparecchiature diagnostiche** destinati a progetti di ricerca scientifica nel campo delle **biotecnologie** e della **biomedicina** integralmente **finanziati dall'Unione europea** e acquistati da Università, Enti pubblici di ricerca, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza finalità di lucro.

## **Finanziamento dei crediti all'esportazione (art. 31-quater)**

Si modifica la disciplina del **"Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi"**, gestito da SIMEST S.p.A.

## **Credito d'imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione (art. 32)**

È introdotto, per i **soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni**, per gli **enti non commerciali** e per le **strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale** munite di codice identificativo regionale o identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *Bed and Breakfast*, un **credito di imposta del 30 per cento** su alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la **sanificazione** e l'**acquisto di dispositivi di protezione**.

## **Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio (art. 32-bis)**

Le **rivendite di generi di monopolio** sono **autorizzate alla vendita** delle **mascherine medico-chirurgiche e protettive** di qualunque tipologia, nonché dei guanti chirurgici e non, degli occhiali protettivi, visiere o facciali di protezione, dei camici e grembiuli monouso e di ogni altro dispositivo destinato alle medesime finalità protettive.

## **Servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e reclutamento straordinario psicologi (art. 33)**

Si interviene per rispondere agli effetti della pandemia sulla salute e sul **benessere psicologico di bambini e adolescenti** e attraverso il **reclutamento straordinario di psicologi** si punta a tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo dei cittadini, in particolare dei minori, nonché degli operatori sanitari. In questi ambiti, per il 2021 la spesa complessiva è di circa **28 milioni di euro**.

Si istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021 destinato alla **promozione del benessere della persona** facilitando l'accesso ai **servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione**, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche ed i ragazzi in età scolare.

## **Contributo all'Ospedale pediatrico "Gaslini" e ad altri Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico per i costi sostenuti con l'emergenza epidemiologica (art. 33-bis)**

Si attribuisce all'**Ospedale pediatrico "Gaslini"** un contributo pari a **5 milioni di euro** per il 2021, come riconoscimento dei maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza e per l'incremento delle prestazioni ad alta complessità in conseguenza della stessa nel 2020. Lo stesso contributo è riconosciuto a favore degli **Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico**.

## **Autorizzazione di spesa per interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 (art. 34, co. 1-3 e 10)**

Autorizzata per il **2021** la spesa di **1 miliardo e 650 milioni di euro** per gli **interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19**, previa rendicontazione sulla gestione successiva al 1° marzo 2021. Il Commissario dovrà rendicontare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al MEF e alle Camere circa l'effettivo utilizzo delle somme decorsi 6 mesi dalla data del trasferimento e, successivamente, a cadenza quadrimestrale.

## **Sorveglianza sistematica SARS-CoV-2 e sue varianti nelle acque reflue (art. 34, co. 4-6)**

Introdotte disposizioni per garantire una **sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2** e delle sue varianti nelle **acque reflue**, con una autorizzazione di spesa di **5,8 milioni di euro** nel biennio 2021-2022.

## **Somministrazione vaccini contro il Covid-19 da parte di strutture sanitarie private (art. 34, co. 7)**

Le **Regioni e le Province autonome** potranno demandare la somministrazione dei **vaccini contro il Covid-19** anche a **strutture e soggetti privati, accreditati e convenzionati** con il Servizio sanitario della Regione (o della Provincia autonoma), mediante un'integrazione, per queste finalità e con riferimento al 2021, del relativo accordo contrattuale.

## **Incarichi a soggetti collocati in quiescenza da parte di aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche (art. 34, co. 8-9)**

Viene modificata la disciplina transitoria introdotta dall'art. 3-bis del decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 29 del 12 marzo 2021 che consente alle **aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche** di remunerare gli **incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza**. Le modifiche sono intese a consentire l'opzione tra il mantenimento del trattamento pensionistico e la remunerazione dell'incarico medesimo e a chiarire il rapporto tra la suddetta disciplina transitoria e altre norme transitorie che concernono anch'esse il conferimento di incarichi, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, a soggetti già in quiescenza e che consentono il cumulo tra trattamento pensionistico e remunerazione dell'incarico.

## **Collocazione nel ruolo sociosanitario dei profili professionali di assistente sociale, sociologo e operatore sociosanitario (art. 34, co. 9-ter)**

Per dare **completa attuazione alla normativa vigente** che istituisce l'area delle **professioni sociosanitarie**, grazie a un emendamento del Pd in sede referente si prevede di collocare il personale dipendente del Ssn appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e operatore sociosanitario, già collocato nei ruoli tecnici ex Dpr n. 761 del 1979, nel **ruolo sociosanitario**, che viene istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **Certificazione verde per ceremonie e viaggi negli Stati membri dell'Unione europea (art. 34, co. 9-bis)**

I bambini al di sotto dei 6 anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde Covid-19 per la partecipazione ai banchetti nell'ambito delle ceremonie ed eventi analoghi con meno di 60 partecipanti. Inoltre, i minori in viaggio con i genitori, non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. Infine, l'obbligo di sottoporsi a test per infezione da SARS-COV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni.

## **Tamponi gratuiti lavoratori fragili (art. 34, co. 9-quater - 9-quinquies)**

Si istituisce un **Fondo per la gratuità dei tamponi**, con una dotazione di **10 milioni di euro** per il 2021, per garantire l'esecuzione gratuita dei test molecolari e dei test antigenici rapidi per l'ottenimento della certificazione verde Covid o del certificato Covid digitale UE per i

**cittadini con disabilità o in condizione di fragilità** che non possono effettuare la vaccinazione a causa di patologie ostate certificate.

### **Monitoraggio dei consumi farmaceutici (art. 34, co. 10-bis – 10-quinquies)**

Si estende, mediante il sistema Tessera sanitaria, l'attuale sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata a tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti quelli comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto (DPC), per l'efficace **monitoraggio dei consumi farmaceutici** al fine di realizzare i programmi di sorveglianza epidemiologica. Nel predetto ambito è inclusa l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all'erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie.

### **Screening polmonare (art. 34, commi 10-sexies-10-octies)**

È stanziato 1 milione di euro per il potenziamento su tutto il territorio nazionale dei centri della **RISP - Rete italiana screening polmonare** per la realizzazione di **programmi di prevenzione e monitoraggio** del tumore del polmone, nei limiti della spesa autorizzata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

### **Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del Sars-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al Covid-19 e ai vaccini (art. 34-bis)**

Stanziati 10 milioni di euro per assicurare la **sorveglianza epidemiologica** della circolazione del SARS-COV-2 e delle relative varianti genetiche, grazie a un emendamento del Pd. Si dispone che l'**Istituto superiore di sanità (Iss)** si avvalga della **rete dei laboratori di microbiologia e dei centri di sequenziamento genomico** individuati da ciascuna Regione e Provincia autonoma tramite un laboratorio pubblico di riferimento regionale. Quest'ultimo, in collaborazione con l'ISS, ai fini dell'accreditamento, verifica il possesso, da parte della rete di laboratori di microbiologia e dei centri di sequenziamento, dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della Salute. I laboratori sono obbligati a trasmettere i dati sui casi positivi ai test per infezione da SARS-COV-2 al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. Le Regioni e le Province autonome trasmettono i dati relativi ai casi positivi all'Iss, mediante la piattaforma per la sorveglianza integrata del COVID-19, già istituita presso tale Istituto.

### **Disposizioni finanziarie in materia sanitaria, determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali del 2021 e modifiche alla disciplina della riduzione della spesa sanitaria (art. 35)**

Per garantire, entro il 2025, l'**uniforme erogazione dei livelli di assistenza**, si introducono disposizioni finalizzate alla elaborazione di un programma attuativo triennale della legge sulle **cure palliative**. A tal fine il Ministero della salute dovrà effettuare una ricognizione delle attività svolte dalle singole Regioni e Province autonome, sulla base del quale sono fissati per ciascuna di esse i relativi obiettivi ai fini dell'elaborazione del programma. L'attuazione del programma da parte delle Regioni costituisce un adempimento ai fini

dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome dovranno produrre periodicamente una relazione al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA sullo stato di attuazione di detto programma triennale. Si prevede infine che, in caso di mancata attuazione del programma triennale nei predetti termini, si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge n. 131/2003 (cd. Legge La Loggia).

Modificati, per il 2021, alcuni criteri per la **determinazione dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario** in relazione alla scelta delle regioni *benchmark* e del riparto regionale delle risorse per la sanità relative ad un 15 per cento del totale in base alla popolazione residente. Incrementata inoltre, dallo 0,25 allo **0,32 per cento**, la percentuale di **riporto della quota premiale** calcolata nell'ambito del fabbisogno sanitario complessivo delle Regioni.

### **Proroga di contratti dell'Agenzia italiana del farmaco (art. 35-bis)**

Modificate le norme in materia di **assunzioni e di rapporti di lavoro** dell'**Agenzia italiana del farmaco (Aifa)** disposte dalla Legge di bilancio 2021, prevedendo la proroga e il rinnovo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa scaduti il 30 giugno 2021 o in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame nel limite di 35 unità nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile scaduti il 30 giugno 2021 nel limite di 39 unità.

### **Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi (art. 35-ter)**

Si istituisce, nello stato di previsione del MEF, un unico Fondo del valore di 1.000 milioni di euro destinato al concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi, superando superata la distinzione fra **farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici**.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI**

### **Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza (art. 36)**

Il **Reddito di emergenza (Rem)** viene **rinnovato per ulteriori quattro quote**, relative alle mensilità di **giugno, luglio, agosto e settembre 2021**. La domanda deve essere presentata all'Inps entro il 31 luglio 2021. Come per le precedenti quote Rem, l'ammontare mensile del beneficio è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro).

Rispetto alla **determinazione del valore del reddito familiare**, ora riferito al mese di aprile 2021, viene confermata una novità introdotte dal decreto "Sostegni" rispetto alla normativa che ha regolamentato il Rem nel corso del 2020: la soglia di accesso riferita al reddito familiare incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione per i nuclei familiari che risiedono in locazione. Sono confermati anche i **requisiti di accesso al**

**Rem** riferiti alla residenza, al patrimonio mobiliare familiare (riferito al 2020) e al valore Isee. Continuano inoltre ad essere in vigore le misure di semplificazione delle procedure di accertamento della residenza per i soggetti che, occupando abusivamente un immobile, intendono presentare domanda per l'accesso al Rem medesimo.

Il riconoscimento delle quattro quote di Rem è effettuato nel **limite di spesa di 884 milioni e 400 mila euro**, da iscrivere sul "Fondo per il Reddito di emergenza".

### **Reddito di ultima istanza per professionisti disabili (art. 37)**

Viene **escluso dai limiti di reddito** previsti per il riconoscimento dell'indennità denominata **reddito di ultima istanza** – erogato in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria – **ogni emolumento**, corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di **invalidità**, avente **natura previdenziale**, che risponda alle medesime finalità dell'assegno ordinario di invalidità.

### **Incremento del Fondo per le non auto-sufficienze (art. 37-bis)**

Per potenziare l'assistenza e i servizi relativi ai progetti di vita indipendente per le **persone con disabilità e non autosufficienti**, incrementa **di 40 milioni di euro** per il **2022** il **Fondo per le non autosufficienze**, allo scopo di finanziare specificamente **programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata**.

### **Misure a favore dei lavoratori socialmente utili (art. 37-ter)**

Grazie anche all'iniziativa del Pd in sede referente, si introducono modifiche alla disciplina transitoria e speciale relativa alle **assunzioni a tempo indeterminato** nelle **pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità**. In particolare, si **estende** alle assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche presso cui siano **temporaneamente** utilizzati i lavoratori socialmente utili l'applicazione delle norme transitorie specifiche poste per le assunzioni dei soggetti in esame da parte delle pubbliche amministrazioni utilizzatrici. In base a queste ultime disposizioni, i soggetti possono essere assunti (a tempo determinato) in posizione di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale e ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente. Si prevede, inoltre, che nelle Regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione presso le suddette amministrazioni utilizzatrici o temporaneamente utilizzatrici sia espressa dall'**organo commissoriale**.

### **Sulla NASPI (art. 38)**

Si prevede che per le prestazioni in pagamento e per quelle decorrenti dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021 **non si applichi, fino al 31 dicembre 2021, la riduzione mensile del 3 per cento dell'importo della NASPI** (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) prevista dalla normativa vigente a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione del beneficio.

Stabilito anche lo stanziamento di un importo, entro il limite di spesa di 500 mila euro per il 2021, al fine di non applicare, nei confronti dei **lavoratori delle aree di crisi industriale**

**complessa** e con riferimento al periodo dal 1° febbraio al dicembre 2021, le riduzioni degli importi del trattamento di **mobilità in deroga** previste nei casi di terza e quarta proroga.

### **Contratto di espansione (art. 39)**

Le disposizioni relative al **contratto di espansione** vengono estese, dalla data di entrata in vigore di questo decreto ed esclusivamente per il 2021, alle aziende che occupino almeno 100 dipendenti.

Sono rifinanziate, per il 2024, le disposizioni in materia di **agevolazione all'esodo** per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata.

### **Trattamenti straordinari di integrazione salariale (art. 40, co. 1-2)**

Si prevede in via transitoria, per alcuni datori di lavoro e nel rispetto di un limite di spesa pari a **557 milioni e 800 mila euro** per il **2021**, la possibilità di ricorso a **trattamenti straordinari di integrazione salariale** in base ad una specifica fattispecie, con criteri di calcolo della misura e una durata massima diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale. Per tali trattamenti **non si applica la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro** prevista in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale.

I trattamenti sono subordinati alla stipulazione di un **accordo collettivo aziendale di riduzione dell'attività lavorativa** dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono ammessi per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la suddetta data di entrata in vigore e il 31 dicembre 2021.

### **Prestazioni integrative nel settore del trasporto aereo (art. 40, co. 1-bis)**

Grazie a un emendamento del Pd, si prevede il **differimento al 31 luglio 2021** dei termini di decadenza di dodici mesi, scaduti nel periodo tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2021, per **l'invio delle domande** di accesso alle **prestazioni integrative** della misura dell'indennità di mobilità, di ASPI/NASPI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, **erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale**.

### **Esonero dalla contribuzione addizionale per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale (art. 40, co. 3 e 6)**

Si prevede, in via transitoria e nel rispetto di un limite di minori entrate contributive pari a 163 milioni e 700 mila euro per il 2021, l'**esonero dalla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro**, prevista dalla disciplina generale **in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale**. Il beneficio concerne le domande dei trattamenti suddetti presentate con riferimento a periodi – o frazioni di periodo – di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa compresi nel secondo semestre del 2021.

### **Sui licenziamenti (art. 40, co, 4-5)**

Si preclude la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo – restando sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020 – e di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che presentino domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per la durata del trattamento medesimo fruito entro il 31 dicembre 2021.

### **Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (art. 40-bis)**

Si prevede, in relazione a situazioni di particolare difficoltà presentate al Ministero dello Sviluppo economico, la possibilità del riconoscimento di un periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale a favore di datori di lavoro che, per esaurimento dei limiti di durata, non potrebbero più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Per tale periodo è riconosciuto l'esonero dalla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di concessione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. Il riconoscimento del periodo in esame è possibile nel limite massimo di 13 settimane – fruibili entro il 31 dicembre 2021 – e nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 351 milioni di euro per il 2021.

Viene preclusa, per la durata del trattamento straordinario di integrazione salariale così riconosciuto e fruito entro il 31 dicembre 2021, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo (restando sospese, nello stesso periodo di tempo, le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020) e di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (restando altresì sospese le procedure in corso per la medesima causale), ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che presentino domanda di concessione del medesimo trattamento di integrazione salariale.

### **Riconoscimento trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e il sistema aeroportuale per il 2020 (art. 40-ter)**

Nel limite di spesa massimo di 12 milioni di euro per il 2021, si riconosce anche ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra l'integrazione economica prevista per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale Covid-19, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020.

### **Disposizioni per il settore marittimo (art. 40-quater)**

Fino al 31 dicembre 2021, ai lavoratori operanti in alcune tipologie di porti in Sardegna che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nel 2020 (e già dipendenti da imprese autorizzate allo svolgimento di determinate operazioni portuali iscritte in appositi registri tenuti dall'Autorità di sistema portuale), è riconosciuta, a domanda

e in alternativa alla NASPI, una **indennità** di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria.

### Contratto di rioccupazione (art. 41)

Si istituisce in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il “**contratto di rioccupazione**”, contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase di ripresa delle attività, dopo l'emergenza epidemiologica. Condizione per l'assunzione è la definizione di un **progetto individuale di inserimento**, della durata di sei mesi, avente come finalità **l'adeguamento delle competenze professionali** del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Per la durata del progetto, **al datore di lavoro** è riconosciuto **l'esonero del 100 per cento della contribuzione previdenziale** a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un importo massimo di 6 mila euro su base annua.

### Lavoro a tempo determinato: modifica all'art. 19 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 (art. 41-bis)

Grazie anche all'iniziativa del Pd, si introduce una nuova condizione, costituita da **specifiche esigenze previste dai contratti collettivi**, in presenza della quale il **contratto a tempo determinato** può avere una **durata superiore a 12 mesi**, ma comunque **non eccedente il limite massimo di 24 mesi**. Questo **fino al 30 settembre 2022**.

### Indennità per alcune categorie di lavoratori (art. 42)

È riconosciuta una **indennità una tantum**, pari a **1.600 euro**, a favore di **alcune categorie di lavoratori**: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori; altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi; lavoratori dello spettacolo.

Ai soggetti beneficiari dell'analogia ultima indennità precedente, pari ciascuna a 2.400 euro, la nuova prestazione è corrisposta dall'Inps senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati devono presentare domanda. La nuova indennità è erogata nel **limite di spesa** complessivo di **848 milioni** per il 2021. L'indennità, come quelle precedenti, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

### Sgravio contributivo per i datori di lavoro del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio (art. 43)

Previsto uno **sgravio** relativo alle **quote di contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati** operanti nei settori del **turismo**, degli **stabilimenti termali** e del **commercio**. Il beneficio riguarda esclusivamente i datori che abbiano usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. L'esonero è riconosciuto, nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a **770 milioni di euro** per il 2021 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti mesi. L'esonero è riparametrato su scala mensile nell'ambito dell'arco temporale

fissato e in ogni caso dal beneficio e dal relativo computo sono esclusi i premi e i contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Grazie a un emendamento del Pd approvato in sede referente, si è stabilito di **estendere l'esonero relativo alle quote di contribuzione previdenziale** a carico dei datori di lavoro privati operanti per i settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, che abbiano usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, al **settore creativo, culturale e dello spettacolo**.

### **Contributi per i servizi della ristorazione collettiva (art. 43-bis)**

Si autorizza l'erogazione di **contributi a fondo perduto** nel limite di spesa complessivo di **100 milioni di euro** per il **2021** alle **imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva**.

### **Disposizioni straordinarie per la promozione dell'offerta turistica (art. 43-ter)**

Si consente la stipula da parte delle Regioni di una **polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria** per il **rimborso delle spese mediche legate al Covid-19**, per prestazioni erogate dalle strutture del servizio sanitario nazionale, e al rimborso dei **costi di prolungamento del soggiorno in favore dei turisti stranieri** non residenti in Italia, né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 durante la loro permanenza sul territorio regionale quali ospiti di strutture turistico ricettive.

### **Indennità per gli operatori del settore dello sport (art. 44)**

Per i titolari di **rapporti di collaborazione** presso il **Coni** (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il **Cip** (Comitato Italiano Paralimpico), una **federazione sportiva nazionale** o una **disciplina sportiva associata** di Coni o CIP, un **ente di promozione sportiva**, da essi riconosciuto ovvero presso una **società o associazione sportiva dilettantistica**, nel rispetto di un **limite di spesa pari a 220 milioni di euro** per il 2021 è prevista **un'indennità una tantum**, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nell'anno di imposta 2019. Il riconoscimento dell'indennità è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

### **Proroga Cigs per cessazione di attività e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 45)**

Dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021 si prevede la possibilità, già riconosciuta per il 2020, di **prorogare ulteriormente** per un massimo di **sei mesi** – che si aggiungono al limite massimo di 12 mesi finora previsto – il **trattamento straordinario di integrazione salariale** per le **aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l'attività produttiva**, qualora le azioni necessarie alla salvaguardia occupazionale e al completamento del processo di cessazione aziendale avviato abbiano incontrato **fasi di particolare complessità**.

## Funzionamento dei centri per l'impiego (art. 46. co. 1)

Autorizzata una spesa, nel limite di **70 milioni** di euro per il **2021**, per far fronte agli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle funzioni dei **centri per l'impiego**, in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal **Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro**.

## Nuova governance dell'Anpal (art. 46, co. 2-4)

Riguardo la **governance** e l'**organizzazione** di **Anpal**, sono **abrogate** le norme concernenti la figura del **presidente**, le cui principali competenze sono attribuite al **direttore**, al quale è anche affidata la **rappresentanza legale** dell'Agenzia. Sono anche abrogate le norme sul direttore generale, sono individuati il procedimento di nomina e le funzioni del **direttore** e sono ridefinite le modalità di nomina, le funzioni e la composizione del **consiglio di amministrazione**. Inoltre, si dispone la nomina di un **commissario straordinario** al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Agenzia.

## Finanziamento Istituti di patronato e assistenza sociale (art. 46, co. 5)

Vengono assegnate per il 2021 **ulteriori risorse**, pari a **50 milioni di euro**, per il finanziamento degli **Istituti di patronato e assistenza sociale**, che si aggiungono a quelle già previste dal cosiddetto decreto "Agosto" (20 milioni) e dalla Legge di bilancio 2021 (15 milioni).

## Versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (art. 47)

Viene **differito** dal 17 maggio 2021 al **20 agosto 2021**, senza alcuna maggiorazione, il **termine per il versamento** delle somme richieste con l'emissione 2021 dei **contributi previdenziali** dovuti dai soggetti iscritti alle **gestioni autonome speciali** degli **artigiani** e degli **esercenti attività commerciali**.

## Differimento dei termini per la verifica contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti e disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste Italiane Spa (art. 47-bis)

Al fine della fruizione dell'esonero **contributivo** riconosciuto dalla Legge di bilancio 2021 a favore dei **lavoratori autonomi** e dei **professionisti** aventi determinati requisiti, si dispone che la **regolarità contributiva** di tali lavoratori sia **verificata d'ufficio** dagli enti concedenti l'esonero **a partire dal 1° novembre 2021**.

## Piano nazionale per le Scuole dei mestieri (art. 48)

Istituito un **fondo** con una dotazione di **20 milioni** di euro per il **2021**, denominato **"Scuole dei mestieri"**, finalizzato a favorire una **maggiore integrazione** tra il **sistema delle politiche attive del lavoro** e il **sistema industriale nazionale**, la **transizione occupazionale** e la **formazione dei lavoratori attivi** nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti.

## **Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti (art. 48-bis)**

Si introduce un **credito d'imposta in misura del 25 per cento** per le **imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, **che effettuano spese per attività di formazione professionale di atto livello**. Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute, fino all'importo massimo di 30 mila euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento legati allo sviluppo di **nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie** previste dal Piano nazionale Industria 4.0.

## **Contributi per i lavoratori frontalieri (art. 49)**

Autorizzata la spesa di **6 milioni di euro** per il 2021 per l'erogazione di contributi a favore dei **lavoratori frontalieri residenti in Italia** e in possesso di determinati requisiti.

## **Assunzioni nei dipartimenti di prevenzione di dirigenti medici, tecnici della prevenzione e assistenti sanitari negli ambienti e nei luoghi di lavoro (art. 50)**

Si prevede che le Regioni e le Province autonome autorizzino gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale a procedere al **reclutamento straordinario di dirigenti medici, di tecnici della prevenzione e di assistenti sanitari** nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai dipartimenti di prevenzione. Tale reclutamento avviene in deroga agli ordinari limiti in materia di assunzioni ed è ammesso nell'ambito dei limiti di spesa pari a **3,4 milioni di euro** per il **2021** e a **10 milioni annui** a decorrere **dal 2022**.

## **Misure in materia di tutela del lavoro (art. 50-bis)**

Si prevede, in via eccezionale e fino al 31 dicembre 2021, una **proroga di sei mesi** della **cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale** in favore delle **aziende** operanti nel **settore aereo**, in possesso del Certificato di operatore aereo (Coa) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, **che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso del 2020**.

Si riconosce la possibilità di un **ulteriore periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale** con la causale suddetta nei settori delle **industrie tessili**, delle confezioni di articoli di **abbigliamento** e di **articoli in pelle e pelliccia** e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili; l'ulteriore intervento in oggetto è ammesso **per un massimo di 17 settimane** – ricadenti in ogni caso nell'ambito del **periodo 1° luglio 2021-31 ottobre 2021** – nonché nel rispetto di un limite complessivo di spesa pari a **185,4 milioni di euro** per il 2021.

Viene **preclusa, per la durata di tale trattamento** ordinario di integrazione salariale fruito dal **1° luglio al 31 ottobre 2021**, **la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo** (restando, altresì, sospese, nello stesso periodo di tempo, le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020) e **di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** (restando altresì sospese le procedure in corso per la

medesima causale), ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che presentino domanda di concessione del medesimo trattamento di integrazione salariale.

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il **Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori** beneficiari di determinati sussidi, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2021.

## ENTI TERRITORIALI

### Disposizioni urgenti per il trasporto pubblico locale (art. 51)

In materia di **trasporto pubblico locale**, viene incrementato di **450 milioni** per il **2021** il **Fondo** per garantire l'erogazione dei **servizi aggiuntivi** programmati di **trasporto pubblico locale e regionale**, prevedendo la destinazione di parte di tali risorse anche alla **compensazione dei minori ricavi tariffari passeggeri** di taluni servizi in concessione governativa. Si istituisce anche un apposito **Fondo di 50 milioni di euro** per il **2021** a favore delle **imprese**, delle **pubbliche amministrazioni** e degli **istituti scolastici** che adottino i **piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola** e iniziative per la **mobilità sostenibile**, previa nomina del *mobility manager*.

### Proroga dei termini per il ricorso alla convenzione Consip Autobus 3 stipulata il 2 agosto 2018 e disposizioni in materia di Consip Spa (art. 51-bis)

Si estende **dal 30 giugno al 31 dicembre 2021** la possibilità di avvalersi della **convenzione Consip Autobus 3** stipulata il 2 agosto 2018 per l'acquisto di autobus tramite e di materiale rotabile anche in leasing.

### Sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali (art. 52, co. 1-2 e 4)

Istituito un **Fondo di 660 milioni** per la **riduzione del disavanzo** eventualmente registrato dagli **enti locali** a seguito dell'applicazione della disciplina legislativa in materia di **contabilizzazione del Fondo anticipazioni di liquidità (Fal)**, introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020. Si consente inoltre ai comuni di ripianare in dieci anni il maggior deficit derivante dalla predetta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso (al netto delle anticipazioni rimborsate nel 2020).

Disposto anche il **differimento** al 31 luglio 2021 dei termini per la deliberazione del **rendiconto di gestione per il 2020** e per la **deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023** per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali scaduti contratti dalla pubblica amministrazione.

### **Incremento risorse per favorire le fusioni di Comuni (art. 52, co. 3-4)**

Incrementate di **6,5 milioni di euro** a decorrere dal **2021** le risorse destinate all'erogazione del contributo decennale a favore delle **fusioni dei Comuni**.

### **Fondo per i Comuni in stato di dissesto finanziario (art. 52-bis)**

Si sostituisce il comma 843 della legge n. 178 del 2020, che ha incrementato di 10 milioni di euro per il **2021** il **Fondo in favore dei Comuni in stato di dissesto finanziario** destinandoli a determinati Comuni i cui organi sono stati **sciolti per infiltrazione mafiosa** alla data del **15 giugno 2020**. Con la modifica, tra le altre cose, è introdotto il riferimento alla data del **1° gennaio 2021** per individuare tali Comuni.

### **Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (art. 53)**

Istituito un Fondo di **500 milioni** di euro per il **2021** a favore dei **Comuni**, allo scopo di adottare misure urgenti di **solidarietà alimentare** e di **sostegno alle famiglie in stato di bisogno** per il pagamento dei **canoni di locazione e delle utenze domestiche**. Il Fondo è ripartito tra i Comuni per metà in proporzione alla popolazione residente e per la restante metà sulla base dei valori reddituali comunali rispetto alla media nazionale, per un **contributo minimo** spettante a ciascun ente **non inferiore a 600 euro**.

### **Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano (art. 54)**

Stabilita l'erogazione alle **Province autonome di Trento e di Bolzano** di **60 milioni di euro ciascuna**, come **restituzione delle riserve all'erario** di cui alla Legge di stabilità 2014.

### **Misure a sostegno degli enti di area vasta in dissesto finanziario (art. 54-bis)**

Previsto un **contributo di 5 milioni** di euro per il **2021** a favore degli **enti di area vasta** in stato di **dissesto finanziario**.

### **Contributo mancato incasso imposta di soggiorno (art. 55)**

Incrementato di **100 milioni di euro**, per il **2021**, il Fondo per il **ristoro ai Comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi**, specificando che il decreto o i decreti di ripartizione fra gli enti interessati delle risorse previste debba essere adottato entro il **31 ottobre 2021**.

### **Utilizzo nel 2021 dei ristori 2020 assegnati agli enti locali per finalità connesse all'emergenza epidemiologica (art. 56, co. 1)**

Si chiarisce che le **risorse assegnate agli enti locali nel 2020** a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali **a titolo di ristoro** della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da **Covid-19** – o a titolo di ristori per altre finalità specifiche – sono **vincolate per le finalità** cui sono state **assegnate**, nel biennio 2020-2021.

## Utilizzo Fondo anticipazione di liquidità per Regioni e Province autonome (art. 56, co. 2)

Si consente a Regioni e Province autonome, se in disavanzo di amministrazione, di **utilizzare**, per il 2021, **le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione**, senza l'obbligo di scorporare dal disavanzo la quota minima obbligatoria accantonata per il fondo anticipazioni di liquidità.

## Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche (art. 56-bis)

Riguardo il rinnovo delle **concessioni di aree pubbliche**, si prevede che i **Comuni** possano concludere **entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza il procedimento amministrativo di rinnovo** delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020.

## Equilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali (art. 56-ter)

Si dispone che le **aziende speciali** e le **società partecipate dalle pubbliche amministrazioni** che abbiano registrato un risultato negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti possano **evitare la messa in liquidazione** in presenza di un piano di riequilibrio aziendale che comprovi il **riequilibrio economico** delle attività svolte.

## Misure in favore degli enti locali per l'assistenza dei minori in comunità (art. 56-quater)

Grazie a un emendamento del Pd approvato in sede referente, si interviene per contribuire alle spese sostenute dai **Comuni** fino a 3 mila abitanti per l'**assistenza ai minori** per i quali è stato disposto l'**allontanamento dalla casa familiare** con provvedimento dell'autorità giudiziaria. È a questo scopo istituito un Fondo presso il Ministero dell'Interno con una dotazione di **3 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2021 e 2022**.

## Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto speciale (art. 57)

Si interviene sulle modalità di **ripartizione tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome** delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto speciale per il 2021, pari a 260 milioni di euro, stabilendo per ciascuna autonomia la **quota di riduzione del contributo alla finanza pubblica**.

## Semplificazione dei procedimenti amministrativi e Durc (art. 57-bis)

Grazie a un emendamento del Pd approvato in sede referente, si estende l'efficacia temporale di una delle misure transitorie di semplificazione procedimentale introdotte dal decreto "Rilancio", consistente nell'ampliamento della **possibilità per cittadini ed imprese di presentare dichiarazioni sostitutive**, in tutti i procedimenti avviati ad istanza di parte che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e

finanziamenti da parte della pubblica amministrazione relativi all'emergenza Covid, anche in deroga alla legislazione vigente in materia.

## **GIOVANI, SCUOLA E RICERCA**

### **Per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022 (art. 58, co. 1)**

Si demanda ad **ordinanze interministeriali** l'adozione di misure per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, in merito a: **data di inizio delle lezioni**, procedure e tempi riguardanti le **immissioni in ruolo**, le **utilizzazioni**, le **assegnazioni provvisorie** e le **supplenze**, eventuale **integrazione** e rafforzamento degli **apprendimenti**, necessità degli **studenti con patologie gravi o immunodepressi**.

### **Funzione dirigenziale ispettiva nell'ambito del Ministero dell'Istruzione (art. 58, co. 2, lettera a)**

Viene **abrogata** la previsione di **riorganizzazione**, all'interno del Ministero dell'Istruzione, della **funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi**, che doveva essere operata attraverso l'emanazione di un regolamento di delegificazione. Inoltre, grazie a un emendamento del PD, si istituisce presso il MI, nell'ambito del ruolo dei dirigenti, la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, sono ridefiniti i requisiti per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami, non più distinti a seconda del grado di istruzione, disponendo che possono partecipare:

- i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali;
- il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, confermato in ruolo, che sia in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica, ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, e che abbia maturato un'anzianità complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno 10 anni (a fronte di almeno 9 anni).

Con il medesimo emendamento:

si conferma che i **concorsi per titoli ed esami sono indetti ogni due anni**, precisando ora, però, che ciò avviene nel limite dei posti vacanti e disponibili e si prevede che i bandi di concorso disciplinano, fra l'altro, le prove concorsuali e i titoli valutabili con il relativo punteggio. Le prove si intendono superate con una valutazione pari ad almeno 7/10 o equivalente;

si dispone che il bando di concorso può prevedere una **riserva fino al 10 per cento** dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno 3 anni.

## Non applicazione per l'anno scolastico 2021/2022 della cosiddetta “chiamata veloce” di docenti, personale educativo e Dsga (art. 58, co. 2, lettera b)

Si dispone che, con riferimento alle operazioni di **avvio dell'anno scolastico 2021/2022**, **non si applichino** le disposizioni relative alla cosiddetta “**chiamata veloce**” del **personale docente ed educativo** e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (**Dsga**).

## Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali (art. 58, co. 2, lettera c)

Si consente in via straordinaria, anche per l'**anno scolastico 2021/2022**, l'attivazione di **incarichi temporanei** nelle **scuole dell'infanzia paritarie comunali** che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato.

## Consiglio superiore della pubblica istruzione (art. 58, co. 2, lettere d, h)

Per favorire la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e avviare il successivo anno scolastico si dispone: nell'arco temporale intercorrente tra il 27 maggio e il 31 agosto 2021, la riduzione a sette giorni, decorrenti dalla richiesta del Ministro dell'Istruzione, del termine per l'espressione dei pareri da parte del **Consiglio superiore della pubblica istruzione**; la proroga della componente elettiva del Consiglio stesso dal 31 agosto 2021 al 31 agosto 2022, per ragioni di emergenza sanitaria.

## Mobilità del personale docente (art. 58, co. 2, lettera f)

Si modifica la disciplina relativa ai **termini minimi di permanenza del personale docente nella sede di prima assegnazione**, riducendoli **da 5 a 3 anni**. Allo stesso tempo, si introducono **nuove limitazioni** relative alla **mobilità in corso di carriera**, finalizzate a **salvaguardare la continuità didattica**, da applicarsi a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023.

## Termine per l'assunzione di collaboratori scolastici (art. 58, co. 2, lettera g)

Si differisce dal 1° marzo al **1° settembre 2021** il termine per l'**assunzione** nel profilo di **collaboratore scolastico** di personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole, all'esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione.

## Risorse per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 (art. 58, co. 3-6)

Sono stanziate nuove risorse volte a **contenere il rischio epidemiologico** in relazione all'**avvio dell'anno scolastico 2021/2022**. In particolare, oltre a consentire agli enti locali di utilizzare fino al 31 dicembre 2021 le risorse del **Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19** già assegnate per l'anno scolastico 2020/2021 per l'acquisizione di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica, si **incrementano** le stesse di **70 milioni di euro** per il **2021**.

Viene anche istituito il nuovo **Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19** per l'**anno scolastico 2021/2022**, con una dotazione di **350 milioni** nel **2021**, da destinare a spese per l'acquisto di **beni e servizi** da parte delle **scuole statali**. Per finalità analoghe, si

autorizza un contributo complessivo di **60 milioni**, sempre nel 2021, a favore delle **scuole paritarie primarie e secondarie** (di questi, 10 milioni sono destinati alle **scuole dell'infanzia**).

### **Misure per l'edilizia scolastica nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (art. 58-bis)**

Vengono destinate al **Fondo unico per l'edilizia scolastica** anziché al Fondo per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 le risorse incremental, pari **10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021**, destinate all'attuazione di interventi di **messaggio in sicurezza**, di **adeguamento sismico** e di **ricostruzione** di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

### **Tempestiva nomina dei docenti per l'anno scolastico 2021/2022 e semplificazione procedure concorsuali relative al personale docente (art. 59)**

Si introducono disposizioni specifiche per la tempestiva **nomina del personale docente**, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per **l'anno scolastico 2021/2022**, e per la **semplificazione delle procedure concorsuali** per l'immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche.

In particolare, si prevede una disciplina speciale per la copertura di posti vacanti e disponibili per **l'anno scolastico 2021/2022** per tutte le classi di concorso, che riguarda le **immissioni in ruolo** attraverso l'incremento della quota proveniente dalle graduatorie dei concorsi straordinari banditi nel 2018 e l'integrazione – valida a regime – delle graduatorie del concorso straordinario bandito nel 2020 con tutti i candidati risultati idonei.

Si prevede anche l'attribuzione, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022, di **contratti a tempo determinato**, per la copertura di posti comuni o di sostegno, a soggetti inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli appositi elenchi aggiuntivi, che, all'esito di un percorso valutato positivamente, possono trasformarsi in **immissioni in ruolo**. Per la copertura dei soli **posti comuni** è, inoltre, richiesto lo svolgimento di **tre anni di servizio** nelle scuole statali negli ultimi dieci.

Si prevede una **procedura concorsuale straordinaria per titoli e prova disciplinare**, da svolgere **entro il 31 dicembre 2021**, destinata ai docenti in possesso di **tre anni di servizio** negli ultimi cinque, che non rientrano tra quelli di cui appena citati, ai fini di assunzioni a tempo indeterminato **dal 1° settembre 2022 sui posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022**. I candidati vincitori partecipano, con oneri a proprio carico, ad un **percorso di formazione**, che ne integra le competenze professionali e che prevede una **prova conclusiva**. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva, il candidato è assunto a tempo indeterminato.

Sono introdotte disposizioni – anche queste, valide a regime – volte a **semplificare le modalità di svolgimento dei concorsi ordinari** per il personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado. Tali modalità semplificate si applicano anche ai concorsi ordinari banditi nel 2020 (le cui prove non sono state avviate).

Si stabilisce l'applicazione di modalità specifiche e particolarmente accelerate per lo svolgimento dei **concorsi ordinari banditi nel 2020**, limitatamente alle classi di concorso

delle **materie scientifiche e tecnologiche**, al fine di utilizzarne le graduatorie già per le **immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2021/2022**.

Si prevede la definizione di appositi **protocolli** per lo svolgimento in **sicurezza** dei concorsi per il personale scolastico fino a dicembre 2022.

Infine, si semplificano le modalità per il conseguimento dell'**abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria** all'esito delle procedure straordinarie per l'immissione in ruolo e per l'abilitazione bandite nel **2020**.

### **Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca, e in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina (art. 60)**

Viene istituito, per il 2021, un **Fondo di 50 milioni di euro** destinato a promuovere attività di **orientamento e tutorato** rivolte a studenti che necessitano di azioni specifiche per l'**accesso ai corsi di formazione superiore** nonché di **azioni di recupero e inclusione** riferite anche a studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento. Vengono inoltre introdotte disposizioni relative ai **concorsi di accesso alle scuole di specializzazione in medicina**.

### **Fondo italiano per la scienza (art. 61)**

Istituito il “**Fondo italiano per la scienza**” con una dotazione di **50 milioni di euro** per il **2021** e di **150 milioni** a decorrere dal **2022**.

### **Polo di eccellenza per ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico nel settore *automotive* nell'area di crisi industriale complessa di Torino e Centro italiano di ricerca per l'*automotive* (artt. 62 e 62-bis)**

Viene modificata la normativa sul **Centro nazionale di eccellenza** per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore **automotive** nell'area di crisi industriale complessa di **Torino**, così da renderla compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione. Prevista pertanto una autorizzazione di spesa di **20 milioni di euro** limitata al **2021**. Viene invece istituito, con la natura giuridica di Fondazione, il **Centro Italiano di ricerca per l'Automotive** sui temi tecnologici ed ambiti applicativi relativi alla manifattura partendo da *automotive* e *aerospace* con prevedibili evoluzioni verso *Industry 4.0* e la sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca ed innovazione che utilizzi i metodi di intelligenza artificiale.

### **Per favorire le opportunità e contrastare la povertà educativa (art. 63)**

Viene **incrementato di 135 milioni** di euro il **Fondo per le politiche della famiglia**, destinando tali risorse al finanziamento delle iniziative dei Comuni rivolte al **potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa** destinati alle attività dei minori. Gli interventi possono essere attuati nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

Viene inoltre **prorogata per il 2022** l'operatività del **Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile** e si rifinanza il **contributo** riconosciuto alle **Fondazioni bancarie**.

**sotto forma di credito di imposta**, incrementandone l'ammontare nella misura di ulteriori 45 milioni di euro nel 2021 (passando così da 55 a 100 milioni) e fissandolo in 55 milioni di euro nel 2022.

Infine, viene **estesa al 2022** l'assegnazione alle **Fondazioni bancarie** di un contributo sotto forma di **credito d'imposta** delle **erogazioni** effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito dell'attività non commerciale, relativamente ai progetti finalizzati alla **promozione del welfare di comunità**. Il contributo stanziato per il 2022 è di 60 milioni di euro.

### **Reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica (art. 63-bis)**

Si prevede, nell'ambito delle convenzioni accessorie al rilascio dei permessi di costruire, concernenti la realizzazione di **nuovi edifici residenziali** che le amministrazioni competenti individuino in termini preferenziali, tra le opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, quelle necessarie ad assicurare il **collegamento in fibra ottica** tra l'edificio e il nodo di connessione più vicino.

### **Per favorire l'acquisto della casa di abitazione (art. 64)**

Sono prorogate al **31 dicembre 2021** alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del **Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa** ("Fondo Gasparrini"), già previste a seguito dell'emergenza da Covid-19.

È incrementata di 290 milioni di euro per il 2021 e di 250 milioni per il 2022 la dotazione del **Fondo di garanzia per la prima casa**, modificando taluni requisiti per l'accesso ai benefici dello stesso.

Si dispongono alcune forme di **esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale** in relazione ad atti traslativi della proprietà riferiti alle **"prime case"**, a favore di **soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età**.

Si incrementa infine di 35 milioni di euro per il 2021 la dotazione del **Fondo per le politiche giovanili**, destinando tali risorse al finanziamento delle politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio.

## **CULTURA**

### **Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (art. 65, co. 1)**

Per il 2021 si incrementa di circa 48 milioni di euro per la parte corrente e di 120 milioni per gli interventi in conto capitale, la dotazione dei **Fondi** destinati alle **emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo**, inserite a seguito delle misure adottate per il contenimento del Covid-19.

## Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali (art. 65, co. 2)

Viene incrementato di 20 milioni di euro, sempre per il 2021, anche il **Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali**, istituito per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

## Risorse per il funzionamento di istituti e luoghi di cultura statali (art. 65, co. 3)

Sono incrementate di 20 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate al **funzionamento di istituti e luoghi della cultura statali**, tenuto conto delle **mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso**, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

## Corresponsione del compenso per copia privata agli artisti interpreti o esecutori (art. 65, co. 4)

Si modifica la disciplina per la corresponsione del **compenso per copia privata**, stabilendo in particolare che la **quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è assegnata loro direttamente dalla Siae**, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, e non più per il tramite dei produttori dei fonogrammi. Disposto un obbligo di rendicontazione annuale delle somme corrisposte quale compenso per copia privata, sia da parte della Siae al Ministero della Cultura (Mic), sia da parte degli altri soggetti abilitati a ripartire il compenso, alla Siae e al Mic.

## Destinazione di quota parte dei contributi automatici ai registi e agli autori delle opere cinematografiche e audiovisive (art. 65, co. 5)

Viene riservata **quota parte dei contributi automatici** alle imprese cinematografiche e audiovisive dovuti – a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di nuove **opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana** – ai **registi e agli autori del soggetto, della sceneggiatura e della musica**.

## Sostegno del circo equestre e dello spettacolo viaggiante (art. 65, co. 5-7)

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 i soggetti che esercitano le **attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante** sono **esonerati dal pagamento dei canoni** dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l'**utilizzazione del suolo pubblico**. È prevista l'istituzione di un fondo destinato al ristoro dei Comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri.

## Per le Fondazioni lirico-sinfoniche (art. 65, co. 8)

Viene **soppresso il limite massimo di finanziamento**, pari a 20 milioni di euro, attribuibile a ciascuna delle **Fondazioni lirico-sinfoniche** che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2021.

### **Card cultura per i diciottenni (art. 65, co. 9-10)**

Sono incrementate di **70 milioni di euro** le risorse per l'assegnazione ai **giovani che compiono 18 anni nel 2021** della cosiddetta **“Card cultura”**, introdotta per la prima volta nel 2016.

### **Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (art. 65-bis)**

Istituito un **Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi su beni immobili di interesse storico e artistico** soggetti alle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, con una dotazione di **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022**. Il Fondo opera riconoscendo alle persone fisiche che detengono tali beni immobili un **credito di imposta** in misura pari al **50 per cento** delle **spese** sostenute nel 2021 e 2022 per interventi conservativi, fino ad un massimo di **100 mila euro**. Il credito di imposta spetta a condizione che l'immobile non venga utilizzato nell'esercizio di impresa.

### **Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo (art. 66)**

Si introducono alcune disposizioni in materia di **previdenza e assistenza** nel settore dello **spettacolo**, con particolare riferimento all'indennità di malattia, all'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alla tutela e al sostegno della genitorialità, all'assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ai contributi a fini pensionistici, all'adeguamento dell'elenco delle categorie professionali.

### **A sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari (art. 67)**

Alle **imprese editrici di quotidiani e periodici** che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, **accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa**, in particolare nei piccoli Comuni e nei Comuni con un solo punto vendita di giornali, viene riconosciuto un **credito d'imposta fino al 30 per cento delle spese sostenute nel 2020** per la **distribuzione delle testate** edite, risultanti da apposita attestazione. Il credito d'imposta è concesso entro il **tetto di spesa di 60 milioni** di euro per il 2021, non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Si stabilisce anche che, per il **2021**, l'**Iva** relativa al commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi può applicarsi, in **deroga** al regime vigente, in relazione al numero delle **copie consegnate o spedite**, diminuito a titolo di forfeitazione delle rese del 95 per cento (invece dell'80 per cento previsto in via ordinaria).

Si estende agli investimenti pubblicitari effettuati **sulle emittenti radiofoniche e televisive** il regime speciale di **credito d'imposta** previsto per il biennio 2021-2022 dalla Legge di bilancio 2021 per gli **investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici**.

### Credito d'imposta per acquisto carta dei giornali (art. 67, co. 9-bis – 9-quater)

Introdotte misure concernenti il **credito di imposta** riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'**acquisto della carta utilizzata per la stampa**. Si prevede che il credito di imposta sia riconosciuto, anche nel 2021, per le spese sostenute nel 2020. La quota di spesa ammessa è pari al 10 per cento, mentre il tetto di spesa è fissato a 30 milioni di euro per il 2021.

### Contributi per l'editoria (art. 67, co. 11-bis)

Vengono **differiti** di ulteriori **dodici mesi** i termini riguardanti l'**abolizione**, o la progressiva riduzione fino all'abolizione, dei **contributi diretti** a favore di determinate categorie di **imprese radiofoniche** e di **imprese editrici di quotidiani e periodici**, fissati, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, dalla Legge di bilancio 2019.

### Proroga poteri di istruttoria dell'AGCOM sulla sussistenza di posizioni lesive del pluralismo nei mercati delle comunicazioni elettroniche (art. 67, co. 13-bis)

Con un emendamento del Pd approvato in sede referente vengono **prorogati i poteri di istruttoria dell'AGCOM** finalizzati a verificare la **sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo** nei confronti dei soggetti operanti contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (Sic), anche attraverso partecipazioni in grado di determinare un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

### Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all'art. 1, co. 816 e seguenti, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (art. 67-bis)

Grazie al Pd, viene attribuito per il **2021** un **credito d'imposta**, nel limite di **20 milioni di euro**, per il pagamento del **canone unico patrimoniale** dovuto per la **diffusione di messaggi pubblicitari**, per un periodo massimo di sei mesi. L'agevolazione spetta ai **titolari di impianti pubblicitari**, privati o in concessione, destinati all'affissione di manifesti o altre installazioni pubblicitarie commerciali, con esclusione delle insegne di esercizio.

## AGRICOLTURA E TRASPORTI

### Sostegno agricoltura, pesca, acquacoltura e settore agritouristico (art. 68)

Riguardo il **comparto agricolo**, si innalza al **9,5 per cento**, limitatamente al 2021, la misura delle **percentuali di compensazione Iva** applicabili alle **cessioni di animali vivi** della specie **bovina e suina**.

Si estende ai settori dell'**agricoltura**, della **pesca** e della **silvicoltura** la possibilità di cumulare la **garanzia del Fondo centrale di garanzia delle Pmi** con **altre forme di garanzia** acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3).

Si istituisce il **Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero**, con una dotazione di **25 milioni** di euro per il 2021.

Si estende alle **donne**, a prescindere dall'età, l'applicabilità delle **misure agevolative** per lo **sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura** e del ricambio generazionale.

Si stabilisce che gli addetti allo svolgimento dell'attività **agrituristica** sono considerati **lavoratori agricoli** anche ai fini della valutazione del rapporto di **connessione** tra attività **agricola** ed attività **agrituristica**.

Si modifica la disciplina relativa al **Fondo agrumicolo**, per consentire che le risorse possano essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea *de minimis*, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del **potenziale produttivo compromesso** a seguito di **emergenze fitosanitarie**, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

Disposto l'incremento del **Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura** per un importo pari a **5 milioni di euro** per il 2021, al fine di erogare **contributi per gli allevatori bovini**.

Disposto uno stanziamento di **15 milioni di euro** per il 2021 al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di **produzione agricola a ridotto impatto ambientale** e di promuovere le filiere e i distretti di **agricoltura biologica**.

### **Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura (art. 68-bis)**

Incrementata di 500 mila di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, co. 521, della Legge di bilancio per il 2020 al fine di sostenere la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle **filiere agricole** tramite **sperimentazioni, progetti innovativi** e impiego di **soluzioni tecnologiche** per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici.

### **Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 68-ter)**

Disposto uno stanziamento di circa **93 milioni di euro** per il **riequilibrio finanziario** tra i **territori regionali**, a seguito del riparto delle risorse relative al **Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale** per il biennio 2021 e 2022.

### **Indennità una tantum per operai agricoli a tempo determinato (art. 69, co. 1-5)**

Viene riconosciuta, nel limite di spesa di **448 milioni di euro** per il **2021**, un'**indennità una tantum** di **800 euro** a favore degli **operai agricoli** a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

## Indennità per i pescatori autonomi (art. 69, co. 6-7)

Riconosciuta un'indennità **una tantum** di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.

## Esonero contributivo a favore delle filiere agricole nei settori agritouristico e vitivinicolo (art. 70)

Si riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori agritouristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la **mensilità** relativa a **febbraio 2021**.

## Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche (art. 71)

Prevista la possibilità, per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali **gelate e brinate** verificatesi ad **aprile 2021** o nei successivi mesi **maggio e giugno**, di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, rifinanziato complessivamente con **161 milioni** di euro.

## Disposizioni urgenti per la funzionalità di Anas SpA (art. 72)

Prevista l'assegnazione ad Anas SpA di **35,5 milioni di euro** per il **2021**, al fine di garantire la **sicurezza della circolazione stradale** e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella **rete di interesse nazionale**, trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad Anas SpA. Per tali finalità si prevede l'**assunzione**, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro a tempo determinato, di **370 unità di personale** in possesso di **alta specializzazione** nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, per una spesa di 12 milioni e 630 mila euro per il 2021 e di oltre 25 milioni di euro per il 2022.

## Disposizioni urgenti in materia di trasporto (art. 73)

Previsto il rifinanziamento di alcune **misure di sostegno** nel **settore aereo** (per 100 milioni di euro) e in quello **aeroportuale** (per 300 milioni di euro), per le imprese di **trasporto ferroviario** e in termini eventuali anche a beneficio del gestore dell'infrastruttura ferroviaria (per complessivi 150 milioni di euro), per le società cooperative che gestiscono i **servizi di ormeggio**, per la quota residua degli stanziamenti effettuati per il 2020, nonché per le **imprese armatoriali** delle navi iscritte nei registri nazionali che esercitano **attività di cabotaggio**, di **rifornimento dei prodotti petroliferi** necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a **deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali** (per un importo pari a complessivi 56 milioni di euro).

## Disposizioni urgenti in materia di trasporto marittimo e portuale (art. 73, co. 6-bis – 6-quater)

Introdotte disposizioni a **sostegno del settore marittimo e portuale** in considerazione del protrarsi dell'emergenza Covid-19, in particolare fornendo un'interpretazione autentica di quanto contenuto nell'art. 199 del decreto "Rilancio", che dispone che le autorità di sistema portuale possano erogare un contributo a beneficio del soggetto fornitore di lavoro portuale per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, prevedendo che per "ciascun lavoratore" debba intendersi ogni lavoratore con contratto di lavoro subordinato (anche a tempo determinato, stagionale o *part time*) o con contratto di somministrazione.

## Contributo per i destinatari dei ristori delle maggiori spese affrontate dagli auto-trasportatori (art. 73-bis)

Si dispone che gli **autotrasportatori** destinatari dei contributi previsti dall'art. 5 co. 3 del decreto "Genova" abbiano diritto a un **contributo** pari a **6 milioni di euro** per il 2021.

## Disposizioni urgenti per il settore ferroviario (art. 73-ter)

Si dispone l'approvazione, a seguito del parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), dell'aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del **contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti** tra il **Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana (RFI)**, prevedendo che gli stanziamenti previsti si considerino immediatamente disponibili per quest'ultima, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

Sono assegnati **40 milioni di euro a RFI** per la progettazione anche esecutiva di interventi per il **miglioramento dei collegamenti** tra **Roma** e le **ariee dell'Appennino** soggette a **eventi sismici** dal 24 agosto 2016.

## Sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera (art. 73-quater)

Disposta la **non applicazione** della **tassa d'ancoraggio** alle **navi da crociera** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge fino alla fine del 2021. Istituito allo stesso tempo un Fondo, con una dotazione di 2,2 milioni di euro, per compensare le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti della tassa e a copertura dei rimborsi della tassa eventualmente già corrisposta dagli obbligati.

## Incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti: ecobonus (art. 73-quinquies)

Disposta, grazie a un emendamento del PD, la **proroga fino al 31 dicembre 2021** del cosiddetto "**ecobonus**", vale a dire del regime di favore previsto dalla Legge di bilancio 2021 per coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica (cat. M1) con prezzo di listino inferiore a 40 mila euro con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011 e del regime di favore previsto per l'acquisto di veicoli commerciali (cat. N1) e veicoli speciali (cat. M1) differenziato in ragione della massa

totale a terra del veicolo, dell'alimentazione dello stesso e dell'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV.

## DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

### Proroga dell'integrazione del contingente “Strade Sicure” (art. 74, co. 1-2)

Viene prorogato dal 30 aprile al **31 luglio 2021** l'impiego delle **753 unità aggiuntive** di personale delle Forze armate dell'**operazione “Strade Sicure”** in relazione all'emergenza Covid, con una spesa stimata di circa **7 milioni e 670 mila euro** per il 2021, compresi gli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario.

### Forze di polizia e polizie locali (art. 74, co. 3-4 e 9)

Destinati circa **40,3 milioni di euro** al pagamento di **indennità di ordine pubblico**, di ulteriori oneri e di prestazioni di **lavoro straordinario** delle **Forze di polizia**, nonché di oneri connessi all'impiego di **personale delle polizie locali**.

Altri **22,6 milioni** circa sono destinati alla **sanificazione** e alla **disinfezione** straordinaria di uffici, ambienti e mezzi delle **Forze di polizia**, nonché per la dotazione di **dispositivi di protezione individuale** e **materiale sanitario** ai fini dell'equipaggiamento del loro personale.

Circa **18,5 milioni** sono infine destinati alla remunerazione delle maggiori prestazioni di **lavoro straordinario** connesse al **controllo del territorio**, rese dal personale delle **Forze di Polizia** (Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza).

Tutte queste previsioni riguardano il **periodo di attività** compreso **tra il 1° maggio e il 31 luglio 2021**.

### Risorse per il comparto sicurezza (art. 74, co. 2-bis - 2-quater)

Grazie a un emendamento del Pd approvato in sede referente sono state individuate risorse aggiuntive a favore del comparto sicurezza, in particolare autorizzando l'**incremento di circa 8 milioni e 628 mila euro** per il 2021 del Fondo, istituito dal 2018, destinato alle qualifiche di **vice questore aggiunto** e di **vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti** delle **Forze di polizia**, per fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo o valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi.

### Amministrazione civile dell'Interno e Prefetture (art. 74, co. e co. 7-8)

Destinate risorse per il pagamento di prestazioni di **lavoro straordinario** rese dal personale dell'**Amministrazione civile del Ministero dell'Interno** e delle **Prefetture** e per fare fronte alle esigenze sanitarie, di pulizia e di acquisto dei dispositivi di protezione individuale del Ministero dell'Interno.

### **Vigili del Fuoco (art. 74, co. 6)**

Destinate risorse pari a circa **4,6 milioni di euro** per il pagamento delle prestazioni di **lavoro straordinario** dei **Vigili del Fuoco**.

### **Capitanerie di Porto (art. 74, co. 10)**

Previsto uno **stanziamento** di circa **2 milioni di euro** a favore del **Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia Costiera** per fare fronte ai nuovi compiti connessi alla diffusione del Covid-19.

### **Polizia penitenziaria (art. 74, co. 11)**

Prevista una spesa complessiva di circa **4 milioni e 500 mila euro** per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del **Corpo della polizia penitenziaria**, dei **dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria**, nonché dei **direttori degli istituti penali per minorenni** e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell'**Amministrazione penitenziaria** e della **Giustizia minorile e di comunità**, nonché per il pagamento delle spese per i **dispositivi di protezione** e prevenzione, di **sanificazione e disinfezione** degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a **tutela della popolazione detenuta**.

### **Accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato e modifiche durata del contratto di lavoro a tempo determinato (art. 74, co. 11-bis - 11-sexies)**

Si stabilisce, tra le altre cose, che alla copertura di un massimo di ulteriori **999 posti di vice ispettore** del ruolo degli ispettori della **Polizia di Stato**, nell'ambito di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016, si provveda in via straordinaria mediante integrale **scorrimento dei concorsi interni** per titoli ed esami per la copertura di posti per viceispettore indetti rispettivamente il 2 novembre 2017 e il 31 dicembre 2018.

Si interviene in materia di **durata massima del contratto di lavoro subordinato** a tempo determinato prevedendo che fino al 30 settembre 2022, qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro, può essere apposto al contratto un **termine di durata superiore a 12 mesi** e comunque **non eccedente i 24 mesi**.

### **Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 74-bis)**

Istituito un **Fondo** destinato ad erogare un contributo economico – nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2021 – **a favore dei familiari del personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco** impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza Covid-19, che abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio.

## **Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze armate (art. 74-ter)**

Analogamente, è istituito un **Fondo** destinato ad erogare un contributo economico – sempre nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2021 – **a favore dei familiari del personale delle Forze armate** impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza Covid-19, che abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio.

## **Attività giurisdizionale militare e semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze (art. 75)**

Estesa ai **procedimenti penali militari** l'efficacia di alcune disposizioni di **semplificazione** già previste per l'esercizio dell'attività giurisdizionale comune e finalizzate a garantire, nel perdurare della emergenza sanitaria da Covid-19, la tutela della salute e la conduzione dell'attività giudiziaria.

## **Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia SpA (art. 76)**

Disposto lo **scioglimento**, dal **30 settembre 2021**, di **Riscossione Sicilia SpA** e il **passaggio dell'esercizio delle funzioni** relative alla riscossione nel territorio regionale all'**Agenzia delle entrate**, che le svolge mediante l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

## **Acquisto di beni e servizi dell'Inps (art. 77, co. 1)**

Disposto l'**incremento**, nel limite massimo di **45 milioni di euro** per il **2021**, del valore medio dell'importo delle **spese** sostenute per l'acquisto di **beni e servizi dell'Inps**.

## **Fondo per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche (art. 77, co. 2)**

Istituito un **Fondo** con una dotazione di **500 milioni** di euro per il **2021** da ripartire per la sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, per la definizione di **contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche**.

## **Fondo per gli indennizzi degli immobili danneggiati dalle emissioni del gruppo ILVA di Taranto (art.7, co. 2-bis – 2-sexies)**

Grazie al Pd, si istituisce un Fondo di **5 milioni di euro per il 2021 e 2,5 milioni di euro per il 2022**, finalizzato a riconoscere un indennizzo, nel limite di spesa massima autorizzata, per i **danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento** degli stabilimenti siderurgici di Taranto del **gruppo ILVA**. Hanno diritto agli indennizzi previsti i proprietari di immobili dei quartieri della città di Taranto in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni a carico di ILVA S.p.A.

### **Fondo Sviluppo e Coesione (art. 77, co. 3)**

Incrementate di **200 milioni** per il **2021** le risorse del **Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc)** per il periodo di programmazione 2021-2027.

### **Fondo unico per l'edilizia scolastica (art. 77, co. 4)**

Sono incrementate di **150 milioni** per il **2021** le risorse del **Fondo unico per l'edilizia scolastica**.

### **Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (art. 77, co. 5)**

È incrementata di **100 milioni** per il **2025** e di **140 milioni** per il **2026** la dotazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

### **Fondo per gli oneri dovuti all'estensione delle misure restrittive (art. 77, co. 6)**

Sono incrementate di **100 milioni di euro** per il **2021** e di **130 milioni** per il **2022** le risorse del **Fondo** previsto all'art. 13-*duodecies* del decreto "Ristori" per provvedere agli **oneri derivanti dall'estensione delle misure restrittive** adottate per fronteggiare gli effetti della pandemia anche in conseguenza delle relative ordinanze del Ministero della Salute.

### **Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione (art. 77, co. 7)**

Sono incrementate le risorse del **Fondo per esigenze indifferibili** che si manifestano nel corso della gestione di **800 milioni** per il **2021** e di **100 milioni** per il **2022**.

### **Risorse per i territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi calamitosi del 2020 e sismici del 2012 (art. 77, co. 9)**

Per il 2021 si prevede una spesa di **100 milioni di euro** per far fronte agli **eccezionali eventi meteorologici** per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle **Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia**. Le risorse previste sono destinate ai territori che risultano già danneggiati dagli **eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**.

### **Risparmi di spesa contributo a fondo perduto a favore di determinati soggetti titolari di partita Iva (art. 77, co. 9-bis)**

Si quantificano gli ulteriori **risparmi di spesa** derivanti dall'utilizzo della misura di cui all'art. 1 del decreto "Sostegni", che riconosce un **contributo a fondo perduto** a favore di **determinati soggetti titolari di partita Iva** che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, per un importo di circa **2.127 milioni di euro**.

---

*Iter*

Prima lettura Camera

[AC 3132](#)

Prima lettura Senato

[AS 2320](#)

[Legge 23 luglio 2021, n. 106](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

<b>Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare</b>			
<b>Gruppo Parlamentare</b>	<b>Favorevoli</b>	<b>Contrari</b>	<b>Astenuti</b>
CI	21 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FDI	0 (0%)	0 (0%)	33 (100%)
FI	45 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IV	16 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	102 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEU	5 (83,3%)	1 (16,7%)	0 (0%)
M5S	95 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
MISTO	15 (55,6%)	8 (29,6%)	4 (14,8%)
PD	64 (98,5%)	0 (0%)	1 (1,5%)

---

## Lettera del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai Presidenti Casellati, Fico e Draghi in materia di decreti-legge

*Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID -19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" ed ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi.*

*Qui di seguito il testo:*

« Mi è stata sottoposta, in data odierna, per la promulgazione, la legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID -19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

Ho provveduto alla promulgazione in considerazione dell'imminente scadenza del termine per la conversione e del conseguente alto rischio, in caso di rinvio, di pregiudicare o, quantomeno, ritardare l'erogazione di sostegni essenziali per milioni di famiglie e di imprese.

La consapevolezza della straordinarietà e della gravità del momento che il Paese sta attraversando per le conseguenze economiche e sociali dell'emergenza pandemica, tutt'ora in corso, nonché della necessità di attuare speditamente il programma di investimenti e riforme concordato in sede europea non può, peraltro, affievolire il dovere di richiamare al rispetto delle norme della Costituzione.

Avendo la responsabilità di sollecitare nuovamente Parlamento e Governo ad assicurare che, nel corso dell'esame parlamentare, vengano rispettati i limiti di contenuto dei provvedimenti d'urgenza, come già richiesto con analoga lettera dell'11 settembre 2020.

Come rilevato dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, quello in questione è un "provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo", volto alla finalità unitaria di introdurre misure di sostegno economico in relazione all'emergenza dell'epidemia. Anche riguardo a questi casi la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 247 del 2019, ha chiarito che il potere di emendamento parlamentare deve intendersi limitato a "disposizioni che siano coerenti con quelle originarie o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico".

Con la sentenza n. 32 del 2014 la Corte Costituzionale – dichiarando illegittime alcune norme introdotte in sede di conversione di un

decreto-legge - ha sottolineato che la legge di conversione "segue un iter parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi, che si giustificano alla luce della sua natura di legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, emanato provisoriamente dal Governo" e che dalla sua connotazione "derivano i limiti alla emendabilità del decreto-legge. La legge di conversione non può quindi aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore".

Il testo che mi è stato trasmesso contiene 393 commi aggiuntivi, rispetto ai 479 originari. Tra le modifiche introdotte ve ne sono alcune che - alla luce del disposto costituzionale e della ricordata giurisprudenza costituzionale - sollevano perplessità in quanto perseguono finalità di sostegno non riconducibili all'esigenza di contrastare l'epidemia e fronteggiare l'emergenza, pur intesa in senso ampio, ovvero appaiono del tutto estranee, per finalità e materia, all'oggetto del provvedimento.

Tra queste ultime vanno, ad esempio, annoverate: l'art. 7-ter, in materia di recupero, riconversione funzionale e valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali; l'art. 9, comma 1-quater, in tema di autonomia scientifica dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) nelle attività svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile; l'art. 10, comma 13-quater, che interviene sui termini per l'applicazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi di riforma dello sport; l'art. 30-bis, che introduce misure di semplificazione finalizzate ad agevolare la produzione delle industrie facenti capo all'Agenzia Industrie Difesa; l'art. 31, comma 7, che prevede un contributo al settore dei treni storici della Fondazione

FS Italiane; l'art. 54-ter, in tema di riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana (commercio, industria, artigianato e agricoltura); l'art. 63-bis, in materia di convenzioni accessorie al rilascio dei permessi di costruire concernenti la realizzazione di nuovi edifici residenziali; l'art. 67,

comma 13-bis, riguardante la riapertura dei termini, scaduti lo scorso giugno, per un'istruttoria di competenza dell'Agcom; l'art. 75-bis, con cui si incrementano le risorse per l'indennità di servizio prevista per l'impiego all'estero di personale preposto alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero.

Inserimenti di norme con queste modalità, oltre ad alterare la natura della legge di conversione, recano pregiudizio alla qualità della legislazione, possono determinare incertezze interpretative, sovrapposizione di interventi, provocando complicazioni per la vita dei cittadini e delle imprese nonché una crescita non ordinata e poco efficiente della spesa pubblica.

Tale rischio è fortemente accentuato dal significativo incremento del ricorso alla decretazione d'urgenza verificatosi durante l'emergenza COVID, anche per fare fronte alle esigenze di attuazione del PNRR. Dal febbraio 2020 al luglio 2021 sono stati adottati dal Governo 65 decreti-legge rispetto ai 31 dei 18 mesi precedenti. Tra l'altro, i provvedimenti d'urgenza hanno comprensibilmente assunto di frequente in questa fase un'estensione eccezionale.

La moltiplicazione dei decreti-legge, adottati a distanza estremamente rawicinata, ha determinato inoltre un consistente fenomeno di sovrapposizione e intreccio di fonti normative: attraverso i decreti-legge si è provveduto all'abrogazione o alla modifica di disposizioni contenute in altri provvedimenti d'urgenza in corso di conversione e, in più occasioni, si è assistito alla confluenza nelle leggi di conversione di altri decreti legge.

In merito alle caratteristiche che è andata assumendo la decretazione d'urgenza, ha avuto modo di esprimersi più volte in senso critico il Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati che, in particolare, ha invitato il Legislatore ad evitare "la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei" e il Governo "ad operare per evitare la confluenza tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari".

Proprio l'esperienza sin qui maturata ha reso ancor più evidente come il rispetto del dettato costituzionale coincida con l'interesse ad

un'ordinata ed efficiente regolamentazione dell'emergenza in corso, della ripresa economica e delle riforme: ciò richiede un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza.

Occorre dunque modificare l'attuale tendenza. I decreti-legge devono presentare ab origine un oggetto il più possibile definito e circoscritto per materia. Nei casi in cui l'omogeneità di contenuto è perseguita attraverso l'indicazione di uno scopo, deve evitarsi che la finalità risulti estremamente ampia.

Nella procedura di conversione, come prescritto dai Regolamenti parlamentari, l'attività emendativa dovrà essere limitata dalla materia owoer dalla finalità originariamente oggetto del provvedimento, come definite dal Governo. La confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare. Anche per rimuovere la abituale prassi, ormai generalizzata, che consiste nella presentazione di maxi emendamenti sui quali porre la questione di fiducia, prassi sulla quale si è registrato un monito critico da parte della Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 32 del 2014.

Formulo, pertanto, un invito al Parlamento e al Governo a riconsiderare le modalità di esercizio della decretazione d'urgenza, con l'intento di oviare ai profili critici da tempo ampiamente evidenziati dalla Corte costituzionale, nonché nelle stesse sedi parlamentari, oltre che in dottrina, e che hanno ormai assunto dimensioni e prodotto effetti difficilmente sostenibili.

Per quanto riguarda le mie responsabilità, valuterò l'eventuale ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 74 della Costituzione nei confronti di leggi di conversione di decreti-legge caratterizzati da gravi anomalie che mi venissero sottoposte. Anche tenendo conto che il rinvio alle Camere di un disegno di legge di conversione porrebbe in termini del tutto peculiari – alla luce della stessa giurisprudenza della Corte costituzionale – il tema dell'esercizio del potere di reiterazione, come evocato in una lettera del 22 febbraio 2011 del Presidente Napolitano.

Auspico che queste considerazioni e questi rilievi siano oggetto di approfondimento e di riflessione nell'ambito del Parlamento e del Governo».

Roma, 23 luglio 2021